Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 49

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 28 febbraio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

**Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti**

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla *gratuita* distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tanto in edizione normale che in quella economica, che si è ultimata la spedizione del volume II, fascicolo 2°, dell'edizione normale anno 1938; degli indici del volume V, edizione economica anno 1937 e dei fascicoli 10°, 11°, 12°, del volume III, edizione economica anno 1938-XVII.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia, Palazzo di via Arenula, Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

## SOMMARIO

**Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare.** Pag. 1064

LEGGI E DECRETI

1938

REGIO DECRETO-LEGGE 27 luglio 1938-XVI, n. 2205.
**Ordinamento del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1067

REGIO DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1938-XVII, n. 2206.
**Modificazioni alle norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo** . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1071

1939

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 286.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 852, concernente assegnazioni straordinarie per opere di sistemazione edilizia a favore delle Regie università di Bologna, Catania, Genova e Pavia** . . . . . . . . . . . . Pag. 1072

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 287.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020, relativo alla istituzione e regificazione di scuole ed istituti di istruzione tecnica** . . . . . . . . . . . Pag. 1072

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 288.
**Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1780, concernente l'istituzione di una Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica** . . . . . . Pag. 1072

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 289.
**Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1673, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti** . . . Pag. 1072

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 290.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, concernente l'istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori** . . . . . . . . Pag. 1073

LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 291.
**Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1585, concernente la proroga dei poteri concessi al commissario straordinario del R.A.C.I.** . . . . . . . Pag. 1073

LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 292.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1060, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1073

REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 293.
**Proroga delle disposizioni relative alla integrazione dei bilanci degli enti locali danneggiati dal terremoto del 1908.** Pag. 1074

REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 294.
**Norme per la disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione** . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1074

REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 295.
**Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti.** Pag. 1076

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1939-XVII, n. 296.
**Finanziamento per la costruzione di un nuovo campo di tiro a segno in sostituzione di quello della Farnesina in Roma.** Pag. 1077

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1939-XVII, n. 297.
**Costituzione di una Facoltà di agraria presso la Regia università di Bari** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1078

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 298.
**Modificazione all'articolo unico del R. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 482, circa i requisiti per la nomina ad amministratore di enti locali** . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1081

REGIO DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1939-XVII, n. 299.
**Modificazioni al R. decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, sulla disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1081

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1939-XVII, n. 300.
**Autorizzazione di spesa per le espropriazioni del terreno occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1081

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1939-XVII, n. 301.
**Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.** Pag. 1082

REGIO DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 302.
**Modificazioni alla legge 21 giugno 1928-VI, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi** . . . . . . Pag. 1082

REGIO DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 303.
**Provvedimenti relativi alla bonifica peschereccia** . Pag. 1083

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 20 febbraio 1939-XVII.
**Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Greccio (Rieti).** . . . . . . Pag. 1084

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 20 febbraio 1939-XVII.
**Sostituzione del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Cento (Ferrara)** . Pag. 1084

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in enti morali dei Consorzi agrari cooperativi di Ascoli Satriano, Apricena, Candela, Cerignola, Manfredonia, Lucera, San Severo, Serracapriola e Vico Garganico e del nuovo Consorzio agrario cooperativo di Margherita di Savoia e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Foggia** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1084

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in enti morali del Consorzio agrario cooperativo di Cesena e del Consorzio agrario cooperativo riminese in Rimini e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Forlì** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1085

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1939-XVII.
**Dichiarazione di trasformazione in enti morali del Consorzio agrario cooperativo di Magliano Sabino e del Consorzio agrario cooperativo sabino di Poggio Mirteto e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Rieti** . . . . . . . . Pag. 1085

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1939-XVII.
**Prezzi di cessione dell'alcole assoluto di prima categoria ottenuto nella campagna 1939-40, destinato a carburante** . Pag. 1086

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:** Concessione di exequatur Pag. 1086

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Modificazioni allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del bacino Fossa Maestra in provincia di Apuania . . . . Pag. 1086

**Ministero delle comunicazioni:** Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Bari e sostituzione del segretario . . . . . . . . . Pag. 1086

**Ministero delle finanze:**
Accreditamento di notaio . . . . . . . . . Pag. 1086
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . . . . Pag. 1086
Rettifiche d'intestazione di certificati di rendite . Pag. 1087

**Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:**
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Novara. Pag. 1090
Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Novara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1090
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Asti. Pag. 1090
Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Asti. Pag. 1090

## CONCORSI

**Regia prefettura di Aquila:** Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto . . . . . . . Pag. 1090

**Regia prefettura di Pavia:** Varianti alla designazione dei vincitori del concorso a 20 posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936 . . . . . . . . . . . . Pag. 1090

**Regia prefettura di Catania:** Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto . . . . . . . Pag. 1091

**Regia prefettura di Bologna:**
Variante alla graduatoria del concorso al posto di medico condotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1091
Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1092

**Regia prefettura di Siracusa:** Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto . . . . . . . . Pag. 1092

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 28 FEBBRAIO 1939-XVII:

**1938**

REGIO DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1938-XVII, n. 2207.
**Nuove norme per l'ordinamento del Sabato teatrale.**

**1939**

REGIO DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 304.
**Esecuzione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 3 dicembre 1938.**

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 305.
**Esecuzione dell'Accordo culturale stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 23 novembre 1938.**

REGIO DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 306.
**Istituzione e funzionamento di una Commissione permanente per il rimpatrio degli Italiani dall'estero.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 307.
**Disposizioni circa la disciplina della produzione degli autobus.**

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1939-XVII, n. 308.
**Approvazione delle nuove piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno).**

REGIO DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1939-XVII, n. 309.
**Formazione e tenuta di elenchi autorizzati delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dalle Amministrazioni ferroviaria e postelegrafonica.**

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1939-XVII, n. 310.
**Passaggio dei Patronati scolastici alla Gioventù italiana del Littorio.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 311.

**Estensione al personale delle formazioni mobilitate della Croce Rossa Italiana delle disposizioni del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, relativo al trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 312.

**Varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 313.

**Esonero degli enti costruttori di case popolari dall'obbligo della costruzione del ricovero antiaereo.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 314.

**Equiparazione del servizio prestato nei reparti della M.V.S.N. mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale Italiana al servizio prestato nel Regio esercito.**

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1939-XVII, n. 315.

**Disciplina della vendita dei prodotti tessili.**

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1939-XVII, n. 316.

**Maggiorazione dei contributi sindacali a favore delle Associazioni professionali, per la partecipazione, della categoria da loro rappresentata, alla Esposizione universale di Roma.**

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1939-XVII, n. 317.

**Attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi.**

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 318.

**Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerari di vapori e gas da utilizzare per produzione di energia elettrica.**

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 319.

**Autorizzazione della spesa di L. 5.000.000 per il pagamento delle indennità di espropriazione relative alla costruzione delle strade ex-militari e sistemazione delle medesime.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 320.

**Autorizzazione all'Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto dello Stato, la sicurtà di rischi concernenti determinate forniture statali.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 321.

**Aggiornamenti alle vigenti disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.**

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1939-XVII, n. 322.

**Abrogazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, riguardante le promozioni per merito straordinario degli appartenenti al Corpo degli agenti di P. S.**

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1939-XVII, n. 323.

**Aumento dell'organico del Corpo degli agenti di P. S. e di quello del personale di gruppo A dell'Amministrazione della P. S.**

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1939-XVII, n. 324.

**Modificazioni alla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1535, concernente l'esecuzione di opere pubbliche in Ferrara.**

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1939-XVII, n. 325.

**Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio di Vercelli.**

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1939-XVII, n. 326.

**Istituzione di una Divisione speciale di polizia per il comune di Palermo.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 327.

**Trattamento economico del personale militare dei Corpi d'armata del Regio esercito metropolitano dislocati permanentemente in Libia.**

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1939-XVII, n. 328.

**Assunzione in ruolo di candidati idonei a cattedre di Istituti d'istruzione media.**

REGIO DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1939-XVII, n. 329.

**Aumento del contributo statale a favore dell'Istituto di studi romani, in Roma.**

REGIO DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1939-XVII, n. 330.

**Disposizioni per il personale assistente delle Regie università e degli Istituti scientifici.**

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1939-XVII, n. 331.

**Disposizioni concernenti gli ufficiali della M.V.S.N., giudici dei tribunali militari.**

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1939-XVII, n. 332.

**Disposizioni concernenti il personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato.**

REGIO DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1939-XVII, n. 333.

**Nuove norme per la organizzazione dei servizi antincendi.**

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1939-XVII, n. 334.

**Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita.**

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.

**Nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.**

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1939-XVII, n. 336.

**Norme modificative e integrative al R. decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, sul trattamento di quiescenza del personale delle soppresse cattedre ambulanti di agricoltura e sui contributi dovuti allo Stato per il funzionamento degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.**

REGIO DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1939-XVII, n. 337.

**Pagamento dei titoli obbligazionari in lire oro o in valute auree austro-ungariche pre-belliche.**

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1939-XVII, n. 338.

**Modificazioni in materia di finanza locale.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 339.

**Modificazioni al R. decreto 21 dicembre 1936-XV, n. 2529, relativo al trattamento economico di personali militari e assimilati delle Forze armate dello Stato.**

---

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Azioni ed obbligazioni delle strade ferrate del Monferrato sorteggiate nelle estrazioni del 30 e 31 gennaio 1939-XVII.

**(1035)**

---

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto, 1ª categoria, sorteggiate nella 29ª estrazione dell'8 febbraio 1939.

**(1036)**

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 28 FEBBRAIO 1939-XVII:

**Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia:** Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Febbraio 1939-XVII (Fascicolo 2).

# MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

## Ricompense al valor militare

*Regio decreto 11 ottobre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 20 dicembre 1938-XVII, registro 30 Africa Italiana, foglio 262.*

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

### MEDAGLIA D'ARGENTO

*Cosi Brunellesco* di Riccardo e fu Iacoroni Caterina, nato a Roma il 1° febbraio 1902, tenente complemento del 4° reggimento fanteria coloniale (*alla memoria*). — Con alto senso del dovere e perfetta coscienza di combattente chiedeva ed otteneva di effettuare un volo di guerra per individuare esattamente le sistemazioni avversarie e darne notizia al proprio comando. Mentre assolveva a tale compito, lasciava la vita in seguito a caduta dell'apparecchio per forte reazione antiaerea. Esempio di alte virtù militari e generoso altruismo. — Cielo di Galditti, 29 settembre 1936-XIV.

*Liguori Armando* di Aristide, nato a Napoli il 26 ottobre 1912, sottotenente carri d'assalto, Sezione autoblindo « Lancia ». — Comandante di sezione autoblinde, durante un violento combattimento, accortosi che il personale di una autoblindo era stato messo fuori combattimento da pallottole perforanti, benchè ferito in più parti del corpo, azionava lui stesso una mitragliatrice fino a quando ferito nuovamente cadeva esausto. Impossibilitato a muoversi non cessava di dirigere con perizia e serenità l'impiego dei propri mezzi, causando sensibili perdite al nemico. — Langhei, 17 settembre 1936-XIV.

*Maggiorini Gaudenzio* di Eligio e di Follia Giacomina, nato a Momo (Novara) il 26 gennaio 1910, caporal maggiore del genio della Somalia, 51ª compagnia telegrafisti. — Graduato di una squadra guardafili, durante un attacco di sorpresa operato da forte nucleo ribelle, si portava allo scoperto col proprio capo squadra, per inserire l'apparecchio alla linea e chiedere soccorso. Ferito gravemente il superiore portava a compimento da solo la rischiosa impresa. Riattraversava quindi la zona battuta e trasportava, sprezzante del pericolo, presso la colonna, il corpo esanime del superiore caduto. Esempio di dedizione al dovere e di cameratismo. — Langhei, 17 settembre 1936-XIV.

*Maciotta Rolandin Eugenio* di Emilio e di Mandrelli Luisa, nato il 25 marzo 1910 a Rimini (Forlì), sergente genio della Somalia, 51ª compagnia telegrafisti (*alla memoria*). — Capo squadra guardafili, attaccato di sorpresa da forte nucleo ribelle, con pronta intuizione e magnifico slancio si portava arditamente allo scoperto per inserire l'apparato alla linea e chedere soccorso. Ferito mortalmente nell'atto ardimentoso, incitava fino all'ultimo i compagni alla tenace resistenza. Esempio di spiccate virtù militari. — Langhei, 17 settembre 1936-XIV.

*Pianetti Luigi* fu Angelo e fu Rosa Brusa, nato a Bergamo il 7 novembre 1895, 1° capitano complemento del 3° raggruppamento arabo-somalo. — Comandante di bande irregolari, infondeva nei dipendenti spirito di aggressività e di attaccamento alle nostre istituzioni. Attaccato da nuclei ribelli, superiori di numero, opponeva tenace resistenza incitando i gregari con l'esempio. Ferito gravemente rimaneva sul posto fino a quando non era certo della disfatta e conseguente fuga del nemico. Esempio di coraggio e di dedizione al dovere. — Bagacsa, 24 ottobre 1936-XIV.

### MEDAGLIA DI BRONZO.

*Adam Augusto* di Severino e di Marcoz Giuseppina, nato a Etroubles (Aosta) il 6 marzo 1910, tenente s.p.e. del R.C.T.C. dell'Eritrea. — Addetto ad una banda irregolare, durante aspro combattimento guidò con valore e coraggio i suoi uomini, incitandoli con l'esempio. Contrattaccato da forti nuclei ribelli reagì con slancio e ardire respingendoli e infliggendo loro forti perdite. Durante tutta l'azione diede prova di sereno sprezzo del pericolo ed alto sentimento del dovere. Già distintosi per capacità e slancio in precedenti azioni. — Torrente Maki, 18 febbraio 1937-XV.

*Allegrucci Mario* di Augusto e di Rosa Longari, nato l'11 marzo 1912, a Roma, sottotenente complemento dei carri armati della Somalia. — Comandante di mezza sezione di autoblinde distaccata con una banda irregolare, attaccato da nuclei ribelli numericamente superiori, col fuoco efficace delle sue armi e con tempestivi spostamenti riusciva a contenere, in cooperazione con la banda l'avversario. Ferito gravemente al braccio dava prova di serena calma, sprezzo del pericolo e dedizione al dovere. — Bagacsa, 24 ottobre 1936-XIV.

*Candela Giuseppe* fu Luigi e fu Giuseppina Sondini, nato a Palermo il 27 marzo 1900, tenente medico complemento dello squadrone cavalleria indigeni Addis Abeba. — Medico di una colonna operante isolatamente, si prodigava con slancio ed elevato sentimento del dovere nel soccorrere i feriti in punto scoperto e battuto dal tiro nemico. Durante un forte contrattacco sferrato dai ribelli, accorreva prontamente d'iniziativa nel punto dove maggiore era il pericolo, medicando e rincuorando i feriti sebbene fatto segno ripetutamente ai colpi dell'avversario. Nei successivi combattimenti, confermava le sue elette qualità di sanitario valoroso, instancabile e sprezzante del pericolo. — Fiume Uabi, 2-3 febbraio - Cancù, 4 febbraio, F. Machi, 18 febbraio 1937-XV.

*Consolini Giovanni* fu Luigi, nato a S. Zeno di Montagna (Verona) il 9 giugno 1908, sergente maggiore del reggimento carri d'assalto. — Pilota e capo autoblinda, sotto intenso fuoco nemico, con alto senso del dovere si esponeva più volte al pericolo, allo scopo di individuare centri di fuoco nemici, riuscendo ad eliminarne alcuni Per tutta la durata del combattimento era di esempio ai suoi dipendenti, per calma, coraggio e sprezzo del pericolo. — Langhei, 17 settembre 1936-XIV.

*Labisi Corrado* di Eugenio e di Vincenzina Cimone, nato a Noto (Siracusa) il 12 gennaio 1910, tenente in s.p.e. del R.C.T.C. dell'Eritrea. — Addetto ad una banda irregolare, durante aspro combattimento guidò con valore e coraggio i suoi uomini, incitandoli con l'esempio. Contrattaccato da forti nuclei ribelli, reagì con slancio e ardire, respingendoli e infliggendo loro gravi perdite. Durante tutta l'azione diede prova di sereno sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Cancù, 4 febbraio 1937-XV.

*Limauro Federico* di Vittorio e di Luisa Accietto, nato a Portici (Napoli) il 15 giugno 1908, sergente maggiore del R.C.T.C. dell'Eritrea, Banda del Tigrai. — Si spingeva audacemente con un gruppo di gregari dove più intenso era il fuoco nemico e penetrando nelle linee avversarie riusciva ad infliggere forti perdite. Accortosi che un forte gruppo di ribelli stava per portarsi sulla destra dello schieramento, d'iniziativa lo attaccava obbligandolo alla fuga Durante tutta l'azione dimostrava preclari doti di combattente valoroso e sprezzante del pericolo. — Cancù, 4 febbraio 1937-XV.

*Mezzalira Amedeo* di Antonio e fu Lavorato Maria, nato a Padova il 10 giugno 1911, soldato del 4° reggimento fanteria (divisione Peloritana). — Conduttore di autocarro assegnato ad una banda indigeni, durante aspro scontro accorreva prontamente in prima linea e volontariamente si offriva per portare ordini attraversando più volte zone scoperte ed intensamente battute da fuoco avversario. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Bagacsa, 24 ottobre 1936-XIV.

*Sacchetti Dante* di Fortunato e di Emilia Marchelli, nato il 16 ottobre 1914 a Figline Valdarno (Firenze), geniere della 51ª compagnia telegrafisti Somalia. — Guardafili facente parte di una pattuglia attaccata di sorpresa da forze ribelli, con pronta intuizione e magnifica iniziativa si portava allo scoperto e con lancio aggiustato di bombe a mano copriva il ripiegamento dei compagni. Sebbene ferito, continuava a tenere a bada l'avversario raggiungendo i compagni solo quando era certo della loro sicurezza. Esempio di abnegazione. — Langhei, 17 settembre 1936-XIV.

*Torroni Gregorio* di Augusto e di Fioravanti Olga, nato a Roma il 26 novembre 1909, tenente complemento del XV battaglione eritreo. — Comandante gli esploratori di un battaglione indigeni prendeva contatto con l'avversario e riusciva ad aggirarlo sul fianco, malgrado fosse ostacolato dal fuoco e da sfavorevoli condizioni atmosferiche. Appena notato il ripiegamento nemico, con grande audacia e rapidità, si infiltrava, provocando disordine e catturando chi ancora opponeva resistenza. Bell'esempio di ardire e di alto sentimento del dovere. — Uorrà-Ilù, 20 agosto 1936-XIV.

*Vita Giuseppe* di Giuseppe e di Gargano Carmela, nato a Favara (Agrigento) il 26 agosto 1908, soldato dell'autoraggruppamento della Somalia. — Inviato col suo autocarro presso un fortino e giungendo ivi mentre pronunciavasi l'attacco di forti nuclei ribelli, riusciva a penetrare nel fortino stesso portando notizie utili al comandante sul movimento dell'avversario. Ripresa la via del ritorno, durante una tregua, per trasportare feriti e fatto segno ad una scarica nemica reagiva prontamente col fuoco, riuscendo a fugare i ribelli. Esempio di elevato senso del dovere. — Bagacsa, 24 ottobre 1936-XIV.

### CROCE DI GUERRA.

*Dadea Nino* fu Giovanni e fu Cano Domenica, nato a Nuoro il 29 dicembre 1903, tenente s.p.e. del XV battaglione eritreo. — In una difficile situazione, con molta calma e sprezzo del pericolo si orientava rapidamente e metteva il suo plotone in condizioni di resistere ad un forte attacco nemico. Pur essendo quasi circondato, animava i suoi uomini e teneva testa all'avversario, con fierezza ed ardire, fino al sopraggiungere dei rinforzi. — Uorrà-Ilù, 20 agosto 1936-XIV.

*De Rege Thesauro Francesco* di Carlo e di Avogadro di Quinto Laura, nato a Vercelli il 10 maggio 1902, Regio commissario regionale di Adua. — Alla notizia che un nucleo imprecisato di ribelli si aggirava in un'aspra zona del suo commissariato, taglieggiando le popolazioni, immediatamente, nonostante l'esiguo quantitativo di armati di cui disponeva e le asperità del terreno particolarmente difficile, organizzava una spedizione assumendone personalmente il comando. Dopo una faticosa marcia notturna, incontrati i ribelli, dava razionali ed intelligenti disposizioni per attaccarli e conduceva personalmente l'attacco, durante il quale dava prova di ardimento e di sprezzo del pericolo, costringendo i ribelli alla fuga. — Mai Melissai, 2 gennaio 1937-XV.

*Fantini Liborio* fu Giuseppe e di Sandali Maria, nato a Mesola (Ferrara) il 26 ottobre 1894, 1° capitano s.p.e. del XV battaglione eritreo. — Per la prontezza, lo slancio e l'energia dimostrati nello stroncare, quale comandante delle forze del presidio, l'attacco portato da un forte nucleo di ribelli al mercato di Uorrà-Ilù. — Uorrà-Ilù, 20 agosto 1936-XIV.

*Franco Romolo* di Giuseppe e fu Franco Anna, nato a Torino il 16 ottobre 1910, caporal maggiore del genio della banda tigrina. — Radiotelegrafista, durante aspro combattimento, manteneva l'ininterrotto collegamento, sotto l'intenso fuoco nemico, dando bella prova di alto senso del dovere e sereno sprezzo del pericolo. — Torrente Maki, 18 febbraio 1937-XV.

*Follini Giuseppe* di Lazzaro e di Piccoli Luisa, nato a Bobbio (Piacenza) l'11 gennaio 1892, maggiore fanteria s.p.e. del XXVIII battaglione indigeni. Comandante di battaglione indigeni, avuto ordine di raggiungere la colonna, di cui faceva parte, per itinerario indipendente, seppe superare serie difficoltà logistiche; attaccato da nuclei ribelli inflisse loro gravi perdite, rastrellando il percorso con brillanti azioni di polizia. — Acefer, gennaio 1937-XV.

*Guiglia Giacomo* fu Giovan Battista e fu Anna Dall'Orso, nato a Genova l'8 dicembre 1899, tenente complemento del XXVIII battaglione eritreo. — Pur avendo trascorso il periodo delle grandi pioggie in uno dei luoghi più nevralgici dell'Impero, tanto fece da ottenere da S. E. il Governatore dell'Amara l'ambito premio d'essere assegnato al battaglione indigeni durante il periodo operativo dell'ovest etiopico. Colpito da grave malattia tropicale, benchè consigliato insistentemente dal dirigente il servizio sanitario, non volle lasciare il battaglione prima che questi scendesse in infido, malsano bassopiano ove la vita animale sembrava non esistere e sopravvivere. Animatore nel più ampio senso della parola fu nei momenti più arditi di grande aiuto al battaglione collegando infaticabilmente i reparti fra loro con chiara visione della situazione e sempre, in qualsiasi contingenza, serenamente coraggioso ed ardito. — Acefer, 7-8-9 dicembre 1936-XV.

*Honorati Paolo* di Alfonso e fu Honorati Adele, nato a Iesi (Ancona) il 10 dicembre 1907, tenente complemento addetto alla Regia residenza di Enda Sellassiè. — In un'operazione di polizia contro un nucleo di ribelli, si comportava con slancio ed ardimento, guidando lodevolmente una banda di indigeni, che aveva saputo mirabilmente addestrare. Già distintosi in precedenti azioni durante la campagna di guerra italo-etiopica. — Mai Melissai, 2 gennaio 1937-XV.

*Landi Italo* fu Laurino e di Romani Costanza, nato a Lamporecchio (Pistoia) l'8 dicembre 1905, capo colonna del Consorzio C.E.T.A. — Capocolonna civile, incaricato per la disciplina e condotta degli autocarri di una colonna operante isolatamente, durante un attacco notturno di nuclei ribelli all'accampamento, reagiva con valore e coraggio, incitando i propri dipendenti alla resistenza e contribuendo così a stroncare l'azione avversaria. Si distingueva in seguito per calma e sprezzo del pericolo, durante un nuovo attacco tentato dal nemico alla testa della colonna. — Lago Horra Abaita, 27 novembre 1936-XV. — Torrente di Dabbadda, 2 dicembre 1936-XV.

*Tantucci Elino* di Giulio e di Cecconi Amalia, nato a Sospel (Francia) il 21 luglio 1911, soldato genio della banda tigrina. — Radiotelegrafista, durante aspro combattimento, manteneva l'ininterrotto collegamento, sotto l'intenso fuoco nemico, dando bella prova di alto senso del dovere e sereno sprezzo del pericolo. Torrente Maki, 18 febbraio 1937-XV.

(626)

---

*Regio decreto 14 ottobre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1938-XVII, registro 30 Africa Italiana, foglio 244.*

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

*Aliotta Vincenzo* fu Giuseppe e di Scollo Giovanna, 1° capitano s.p.e. del XLV battaglione eritrei mussulmani. — Comandante di compagnia fucilieri, di un battaglione indigeni, sotto violento fuoco nemico, occupava un'importante posizione, riuscendo a prevenirne l'occupazione da parte dell'avversario. Contrattaccato violentemente, resisteva brillantemente sul posto infliggendo al nemico sensibili perdite ed obbligandolo a ripiegare. Concorreva, dipoi, con slancio ed ardire all'ulteriore assalto delle posizioni nemiche condotto da tutto il battaglione. Già distintosi in precedenti combattimenti. — Uadi Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

*Cipolla Giuseppe* fu Giuseppe e di Maddalena Paradisi, nato a Palermo l'11 marzo 1894, capitano s.p.e. dell'VIII battaglione indigeni. — Comandante della compagnia d'avanguardia di una colonna celere destinata a sbarrare la strada e stroncare le truppe di Ras Immirù, si lanciava celermente sulla scia del proprio comandante e, sebbene inferiore di numero all'avversario, piombava con tutto il suo reparto sull'avanguardia della colonna nemica già in posizione, travolgendola e disarmandola e divenendo così fattore determinante del crollo nemico. Bello esempio a tutti i suoi dipendenti di cosciente sprezzo del pericolo ed elevato senso del dovere. — Ponte sul Goggeb, 15 dicembre 1936-XV.

*Cirino Vincenzo* fu Andrea e fu Carmela Melillo, nato a Salerno il 1° gennaio 1899, capitano s.p.e. della 1ª brigata indigeni. — Al comando di banda da pochi giorni costituita, seguiva con entusiasmo una brigata indigeni nei suoi movimenti per l'occupazione del sud-ovest etiopico assolvendo con capacità svariati compiti. Lanciato col suo reparto all'inseguimento di importanti nuclei di armati, ne raggiungeva con marcia rapida e precisa la retroguardia sopraffacendola e catturando l'intera carovana. Nella susseguente sorpresa sul ponte di Goggeb col suo contegno risoluto riusciva a travolgere, catturare e disarmare un forte nucleo ribelli che lo presidiavano. Bella figura di animatore e trascinatore dei propri uomini. — Gore, 26 novembre 1936-XV - Ponte sul Goggeb, 10 dicembre 1936-XV.

*Falzetti Vincenzo* fu Carlo e di Foglia Siria, nato a Viterbo il 23 agosto 1903, tenente s.p.e. del XLV battaglione eritrei mussulmani. — Comandante di compagnia mitraglieri, in lungo ed aspro combattimento si prodigava senza tregua scegliendo egli stesso le postazioni migliori onde impiegare le sue armi nel modo più redditizio e portando ovunque l'incoraggiamento della sua parola incitatrice e l'esempio della sua azione. Rimasto ferito un graduato capo arma non esitava a dirigere personalmente il fuoco dell'arma stessa, e benchè rimasto anch'egli leggermente ferito, non desisteva dal combattimento, continuando a coadiuvare efficacemente il comandante del battaglione fino al termine dell'azione. Esempio di belle qualità militari e cosciente sprezzo del pericolo. — Uadi Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

*Garbino Giovanni* di Cesare e di Anna Podestà, nato a Genova il 22 febbraio 1910, tenente complemento del XLV battaglione eritrei mussulmani. — Comandante di plotone esploratori, durante un aspro combattimento in cui era impegnato tutto il battaglione del quale faceva parte, incaricato del rastrellamento di un « uadi », trovandosi di fronte a forze nemiche soverchianti ivi infiltratesi, con ardimento e sprezzo del pericolo si lanciava decisamente all'assalto riuscendo a contenere l'avversario e permettere ad altri reparti di operare un vittorioso contrattacco. Gravemente ferito rimaneva sul posto continuando a dirigere l'azione del suo plotone. Mirabile esempio di dedizione al dovere e spirito di sacrificio. — Uadi Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

*Guarisco Francesco* di Vincenzo e di Alonge Rosa, nato a Burgio (Agrigento) il 1° novembre 1912, sottotenente complemento del XLV battaglione eritrei mussulmani (*alla memoria*). — Comandante di plotone fucilieri di un battaglione indigeni, durante aspro combattimento, attaccato di sorpresa da considerevoli forze avversarie, manteneva bravamente la posizione occupata. Ferito una prima volta, non desisteva dal combattimento e col suo nobile esempio incitava i dipendenti alla resistenza, onde dar modo al comando di battaglione di preparare il contrattacco. Colpito nuovamente e mortalmente, sacrificava sul campo la nobile esistenza. Mirabile esempio di coraggio, dedizione al dovere e cosciente spirito di sacrificio. — Uadi Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

*Vaccari Mario* di Alessandro e di Marietti Rosina, nato a Torino il 22 novembre 1905, tenente medico complemento del XLV battaglione eritrei mussulmani. — Dirigente il servizio sanitario di un battaglione indigeni, durante lungo ed aspro combattimento nel quale erano impegnati tutti i reparti del battaglione, con ardimento e sprezzo del pericolo si portava sulla linea di fuoco per la cura dei feriti. Ferito egli stesso all'inizio dell'azione, continuava nella sua opera fino alla fine del combattimento e per non allontanarsi dal battaglione rifiutava di essere sgombrato con gli altri feriti. Esempio di attaccamento al reparto e di dedizione al dovere. — Uadi Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

*Alquati Eugenio* fu Amabile e di Filomena Gigante, nato a Padova il 24 febbraio 1910, tenente complemento del XLV battaglione eritrei mussulmani. — Aiutante maggiore di un battaglione indigeni, durante lungo ed aspro combattimento impegnato dal battaglione contro numerose forze avversarie, dava costante esempio di sprezzo del pericolo assicurando, anche nei momenti di più violenta reazione nemica, il perfetto funzionamento dei collegamenti recandosi personalmente nei punti più esposti per il sicuro rendimento degli ordini. Accortosi che numeroso gruppo nemico cercava prendere posizione su un fianco del battaglione, d'iniziativa guidava rapidamente su posizione adatta un plotone mitraglieri e con fuoco efficace disperdeva con gravi perdite il nucleo avversario sventandone il tentativo pericoloso. Già distintosi in precedenti combattimenti. — Uadi Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

*Betti Gualtiero* fu Cesare e fu Cucchiari Ermelina, nato a Milano il 18 febbraio 1898, capitano complemento genio della 1ª brigata indigeni. — Già distintosi quale comandante di battaglione trasmissioni, partecipava dipoi con nucleo zappatori al seguito di una brigata indigeni alle operazioni per l'occupazione di Gore e di altri territori del sud ovest etiopico, sempre distinguendosi nell'animare i dipendenti con l'esempio e nel riattivare piste attraverso foreste, pantani e terreni aspri. Sempre alla testa dei suoi dipendenti concorreva ad una azione di sorpresa sul Goggeb, aprendo così la via ad una nostra colonna lanciata all'accerchiamento e cattura delle forze di Ras Immirù. — Esempio di completa dedizione al dovere. — Gore, 26 novembre 1936-XV.

*De Tabarelli De Fatis* Eugenio di Carlo e fu Zanolli Fanny, nato a Salorno (Trento) il 27 marzo 1907, tenente complemento del XLV battaglione eritrei mussulmani. — Incurante dell'intenso fuoco avversario, guidava il proprio plotone con ardimento, celerità e perizia sulle posizioni da occupare, prodigandosi con l'esempio durante sei ore di aspro combattimento e collaborando efficacemente al felice esito della azione. Volontariamente si prodigava di poi per il ricupero dei feriti in zona violentemente battuta. Mirabile esempio di calma, sprezzo del pericolo e dedizione al dovere. — Uadi Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

*Diamanti Luigi*, fu Antonio e fu Elvira Cacciatori, nato ad Ascoli Piceno il 10 agosto 1897, capitano s.p.e. del 1º battaglione indigeni. — Comandante di compagnia indigeni di provato valore, partecipava alle operazioni per l'occupazione del sud ovest etiopico, sempre distinguendosi, animando i propri uomini con l'esempio. Durante uno scontro con forte nucleo ribelli, lo assaltava reiteratamente alla baionetta, ponendolo in fuga ed infliggendogli perdite. Da solo affrontava di poi un ribelle armato di fucile mitragliatore, abbattendolo a colpi di pistola. — Lekemti - Argiò - Gore- Bonga, ottobre dicembre 1936-XV.

*Lombardi Giacomo* fu Giuseppe e di Rosa Lanciaprima, nato ad Elico (Pescara) il 1º febbraio 1909, tenente s.p.e. dell'VIII battaglione eritrei. — Aiutante maggiore di battaglione indigeni, in procinto di uno scontro col nemico assumeva volontario il comando di una compagnia e con esatta percezione della situazione si lanciava dipoi alla testa dei propri uomini all'attacco dell'avversario, infliggendogli perdite. Durante l'azione era esempio costante ai suoi per ardire, slancio e sprezzo del pericolo. — Kellà-Ponte sul Goggeb, 15-16 dicembre 1936-XV.

*Lovazzano Francesco* di Giuseppe e di Rampa Maria Luigia, nato a Villalvernia (Alessandria) il 19 marzo 1910, sottotenente complemento del XLV battaglione eritrei mussulmani. — Alla testa del proprio plotone si lanciava all'assalto e malgrado le perdite subite resisteva in posizione fortemente battuta dal fuoco nemico, incoraggiando con l'esempio e la parola i suoi uomini e dando prova di coraggio e sangue freddo. — Uadi Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

*Parisi Salvatore* di Mariano e di Leotta Lorenza, nato a Giarre (Catania) il 16 novembre 1910, tenente s.p.e. del 1º battaglione indigeni. — Organizzatore ed animatore, già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante un combattimento per l'occupazione di località del Sud-Ovest etiopico, affrontava alla testa della sola squadra comando un forte nucleo ribelli che tentava sorprendere un nostro plotone mitraglieri in movimento, fugando l'avversario che lasciava sul terreno morti, feriti ed armi. La sua rapida e violenta azione consentiva ad altri reparti di non esser distolti dall'assolvimento dei propri compiti. — Argiò, 7 novembre 1936-XV.

*Piacentini Guido* di Filippo e fu Moietta Margherita, nato a Piadena (Cremona) il 31 luglio 1915, sottotenente complemento del XLV battaglione eritrei mussulmani. — Con coraggio e perizia conduceva il proprio plotone al combattimento, mantenendosi in posizione fortemente battuta dal fuoco avversario. Sempre presente ove maggiormente infieriva il pericolo, con la presenza e con l'azione era di sommo incitamento ai propri uomini. In tutto il lungo e sanguinoso combattimento era costante esempio di calma e di ardire. — Uadi Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

*Quaglia Lionello* fu Adolfo e fu Placidina Rossetti, nato il 19 marzo 1889 a Cortemilia (Cuneo), capitano s.p.e. del VI battaglione indigeni. — Comandante di una compagnia di testa d'avanguardia della colonna in marcia su Gore, dette prove di perizia ed insigne valore nell'assolvere il compito affidatogli. Dalla sua rapida e decisa azione si ebbe in gran parte il completo successo della giornata. — Gore, 26 novembre 1936-XV.

*Regazzoni Giuseppe* fu Giovanni e fu Adamoli Giulia, nato a Como il 1º settembre 1894, 1º capitano complemento del XLV battaglione eritrei mussulmani. — Comandante di compagnia di battaglione indigeni, durante lungo ed aspro combattimento teneva saldamente le posizioni occupate, difendendole con perizia dai ripetuti attacchi di considerevoli forze avversarie. Sosteneva poi, col fuoco efficace e disciplinato delle sue mitragliatrici leggere, il contrattacco dei rimanenti reparti del battaglione. — Uadi Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

*Solinas Paolo Guido* fu Vittorio e di Carboni Maria Leonilde, tenente s.p.e. del XLV battaglione eritrei mussulmani. — Sotto nutrito fuoco nemico, superando numerose difficoltà opposte dall'asprezza del terreno, raggiungeva l'obbiettivo assegnatogli dimostrando in ogni momento calma, lanciandosi dipoi alla testa del reparto all'assalto del nemico che tentava infiltrarsi, lo respingeva, infliggendogli perdite, assicurando così definitivamente il possesso della posizione occupata. — Uadi Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

*Tavella Giuseppe* fu Giuseppe e di Milano Concetta, nato a Villarosa (Enna) il 16 aprile 1898, capitano s.p.e. del VI battaglione indigeni. — Comandante di compagnia mitraglieri, prendeva parte a più fatti d'arme distinguendosi sempre per perizia, rapido intuito della situazione, grande coraggio personale. Durante l'azione per l'occupazione di Gore, assumeva personalmente il comando di due plotoni dati in rinforzo alla compagnia testa d'avanguardia; manovrandoli e facendoli tempestivamente intervenire la dove la loro azione di fuoco poteva essere più opportuna ed efficace. Distaccato un plotone sulla sinistra dello schieramento, con l'altro puntava rapidamente su posizioni presidiate dall'avversario obbligandolo, con improvviso rapido fuoco a breve distanza, a sloggiare ed a volgere in precipitosa fuga. Esempio di ardimento, slancio e di belle virtù militari. — Gore, 26 novembre 1936-XV.

*Teoni Giulio* di Luigi e di Rossini Giulia, nato a Rassina (Arezzo) il 30 ottobre 1905, tenente medico s.p.e. della sezione someggiata della 1ª brigata indigeni. — Subalterno di una sezione di sanità, in marcia, sotto la minaccia di un forte nucleo ribelle, calmo e sprezzante del pericolo, arrestava le proprie salmerie, le sottraeva al fuoco avversario e, al comando di nuclei di ascari, guadagnando con abilità ed ardimento una posizione dominante, concorreva brillantemente col fuoco, all'azione di contrattacco diretta da elementi di retroguardia. — Gore, 26 novembre 1936-XV.

*Vanasia Bartolomeo* di Francesco e fu Agnello Teresa, nato a Scicli (Ragusa) il 19 giugno 1910, tenente complemento genio della 1ª brigata eritrea. — Capo maglia di particolare importanza, attaccato nottetempo da un forte nucleo ribelle, sebbene la sua scorta fosse esigua, decise rapidamente il contrattacco che condusse brillantemente. Alla testa dei suoi ascari, con ardimento e sprezzo del pericolo, impegnò una lotta corpo a corpo col nemico infliggendogli perdite e disimpegnando così la stazione radio dalla grave minaccia, assicurando il servizio trasmissioni in un delicato momento. — Beda, 17 dicembre 1936-XV.

*Vigna Giuseppe* di Stanislao e di Prato Carmela, nato a Casole Bruzio (Cosenza) il 17 settembre 1897, tenente fanteria complemento del I battaglione indigeni. — Comandante di compagnia indigeni rinforzata da un plotone mitraglieri, ricevuto ordine di occupare una importante posizione tenuta dal nemico, riusciva in breve volgere di tempo e con encomiabile manovra dei reparti ai suoi ordini ad assolvere il compito assegnatogli. In altra zona, impegnato nel ricupero di parte di una carovana nemica razziata dai paesani, con manovra celere si portava sul posto. Fatto segno a nutrito fuoco di fucileria, in testa alla sua compagnia, con sprezzo del pericolo ed indomito coraggio, piombava sui ribelli infliggendo loro perdite. Esempio di elette qualità militari. — Lekemti-Argiò, ottobre-dicembre 1936-XV.

CROCE DI GUERRA.

*Albertini Lionello* fu Giulio e di Bianca Catenacci, nato a Roma il 20 ottobre 1908, tenente s.p.e. del VI battaglione indigeni. — Aiutante maggiore di un battaglione indigeni nel recapitare personalmente un ordine alla compagnia di testa dell'avanguardia, si spin-

geva fino a raggiungere le più lontane pattuglie che in quello stesso momento venivano attaccate da forti nuclei ribelli. Assunto il comando di una delle pattuglie, la conduceva decisamente all'assalto scompaginando in breve tempo l'avversario, che, dopo aver opposto breve resistenza, si dava a precipitosa fuga lasciando sul terreno morti, armi e munizioni. Bell'esempio di virtù militari. — Gore, 26 novembre 1936-XV.

*Coppola Ermenegildo* di Gennaro e fu Di Giacomo Anna, nato a Napoli il 4 giugno 1893, 1° capitano s.p.e. del Comando 1ª brigata indigeni. — Ufficiale informatore di brigata indigeni, per attingere il più sollecitamente possibile informazioni sull'avversario, marciava con la testa dell'avanguardia, raccogliendo e fornendo al comandante del battaglione notizie preziose sull'atteggiamento dell'avversario. Minacciata la testa dell'avanguardia sul fronte e sul fianco da forti nuclei nemici, con un nucleo di esploratori ed un plotone di mitraglieri, volontariamente e decisamente si lanciava all'attacco dell'avversario infliggendogli perdite e catturando armi e ribelli. Esempio di ardimentoso slancio, di pronto intuito della situazione e sprezzo del pericolo. — Gore, 26 novembre 1936-XV.

*Daniele Paolo* fu Lorenzo e di Carolina Salines, nato ad Ariano Irpino (Avellino) il 23 luglio 1910, sergente maggiore del XLV battaglione eritrei mussulmani. — Sottufficiale addetto al comando battaglione veniva adibito, durante lungo ed aspro combattimento, al servizio di rifornimento munizioni di battaglione che compiva con precisione, calma cosciente e sprezzo del pericolo. In un momento critico dell'azione, accortosi che nuclei nemici tentavano di aggirare la posizione del comando colonna, con pronto intuito e rapidità di movimento radunati i conducenti di salmerie di battaglione, li portava in linea sventando così il pericoloso tentativo avversario. Già distintosi in precedenti combattimenti. — Uadi Ghicciò, 12 dicembre 1936-XV.

*Garibaldi Gustavo* di Antonio, nato ad Arpino (Frosinone) il 25 aprile 1904, tenente medico complemento del III gruppo artiglieria da montagna indigeni. — Ufficiale medico, si offriva volontario per concorrere con un altro reparto ad una azione di polizia. Durante il combattimento, venuto a conoscenza che alcuni gregari erano stati feriti ed erano intrasportabili, di iniziativa, attraversando zona battuta dal fuoco avversario, raggiungeva i reparti avanzati portando la sua opera. Successivamente esplicava la sua missione portandosi da un reparto all'altro nonostante fosse fatto segno a ripetute scariche di fucileria avversaria. Esempio di spirito altruistico ed alto sentimento del dovere. — Chellà (Gore), 26 novembre 1936-XV.

*Imbriani Francesco* fu Giuseppe e fu Bedelli Adelaide, nato a Novoli (Lecce) il 18 maggio 1891, maggiore s.p.e. comandante del XII battaglione indigeni. — Quale aiutante di campo di una brigata indigeni, partecipava all'occupazione di Gore, dando il suo contributo infaticabile e zelante operosità e sempre dimostrando ardire e sprezzo del pericolo. Già distintosi quale comandante di battaglione eritreo in precedenti fatti d'arme. — Gore, 26 novembre 1936-XV.

(627)

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 luglio 1938-XVI, n. 2205.

**Ordinamento del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924-II, n. 991, convertito nella legge 20 luglio 1925-III, n. 1455, concernente il riordinamento dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze;

Vista la legge 17 marzo 1930-VIII, n. 412, relativa all'aumento del contributo dello Stato a favore di detto Istituto;

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, per il riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dare più ampie funzioni all'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze in relazione con i nuovi importanti compiti demandati ai servizi dell'agricoltura nell'Africa Italiana;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze è costituito in ente statale, con autonomia amministrativa, scientifica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente decreto, alla dipendenza del Ministero dell'Africa Italiana. Esso assume la denominazione di « Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana ».

Art. 2.

Il Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana è l'organo scientifico e tecnico del Ministero dell'Africa Italiana nel campo della ricerca e della sperimentazione agraria.

Esso provvede inoltre:

*a*) a tenere corsi di specializzazione e di addestramento per i funzionari del grado iniziale del corpo agrario coloniale e corsi per la ulteriore preparazione scientifica di quei funzionari dello stesso corpo che sono destinati a svolgere la loro attività in particolari rami dell'agricoltura tropicale e subtropicale;

*b*) a tenere, con le norme di cui al successivo art. 5, corsi di perfezionamento e di specializzazione per tutti coloro che intendono acquistare una particolare preparazione in agricoltura coloniale;

*c*) a disimpegnare il servizio di consulenza e di informazione sui problemi dell'agricoltura dell'Africa Italiana;

*d*) a curare ed a diffondere pubblicazioni sulle materie di propria competenza, a mantenere apposita biblioteca e fototeca, ed a conservare le collezioni di prodotti e materiali che interessino l'attività dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto segue l'attività dei centri di sperimentazione agraria dell'Africa Italiana in base alle direttive stabilite dal Ministero a norma del vigente ordinamento dei servizi dell'agricoltura nell'Africa Italiana.

Provvede, inoltre, da solo o in collaborazione con altri istituti scientifici del Regno ed in armonia alle direttive di cui sopra, a compiere studi di economia rurale, su materie prime di origine vegetale ed animale, su problemi di botanica applicata, di agronomia e di zootecnia, sulle cause nemiche, animali e vegetali, delle colture.

Cura la raccolta, il coordinamento e la conservazione della documentazione scientifica e tecnica.

Per la collaborazione prevista nel secondo comma del presente articolo, possono intervenire speciali accordi e convenzioni fra il Ministero dell'Africa Italiana ed i Ministeri interessati.

Art. 4.

L'Istituto provvede a tenere speciali corsi per i tecnici agricoli risultati vincitori nei pubblici concorsi per i gradi iniziali del Corpo agrario coloniale. Tali corsi hanno lo scopo di dare ai tecnici una preparazione generale sull'agricoltura

africana, con speciale riguardo a quella dell'Africa Italiana, e di accertare le attitudini di essi alla vita ed al lavoro nei paesi tropicali.

L'Istituto regola altresì l'ulteriore preparazione scientifica di cui al precedente art. 2, lettera *a*). A tal fine i tecnici agricoli possono seguire speciali corsi presso l'Istituto stesso oppure presso altri Istituti od Enti in Italia od all'estero.

Art. 5.

L'Istituto adempie anche ad una particolare funzione didattica intesa alla preparazione dei tecnici agricoli, specializzati nell'agricoltura coloniale.

All'uopo l'Istituto, mediante regolare convenzione, stipulerà accordi con la Regia università di Firenze, perchè presso la facoltà di agraria e con le modalità prescritte dalle norme sull'istruzione superiore, sia istituito un corso per la specializzazione in agricoltura coloniale dei laureati in agraria ed in scienze forestali.

E' inoltre consentito, presso l'Istituto stesso, in deroga alla legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, l'istituzione di una sezione agraria d'istituto tecnico, che rilasci un diploma di perito agrario specializzato nell'agricoltura coloniale, dopo:

*a*) un corso annuale di specializzazione nell'agricoltura coloniale, cui sono ammessi i periti agrari provenienti dagli Istituti tecnici agrari non specializzati;

*b*) un corso biennale d'istituto tecnico superiore specializzato nell'agricoltura coloniale, cui sono ammessi coloro che abbiano ottenuto la promozione al terzo anno d'Istituto tecnico agrario.

Uno statuto da approvarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'Africa Italiana e per le finanze, determina le norme per l'organizzazione della sezione agraria dell'Istituto tecnico indicato nel terzo comma del presente articolo.

Lo statuto stesso stabilisce le materie il cui insegnamento deve essere affidato al personale scientifico dell'Istituto e quelle da assegnare per incarico con le norme ed il trattamento previsto per gli istituti di istruzione media tecnica.

Art. 6.

In deroga agli articoli 60 e 61 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, i periti agrari coloniali possono, come privatisti e dopo almeno un anno dal conseguimento del diploma, presentarsi agli esami di abilitazione tecnica agraria.

Art. 7.

L'Istituto comprende i seguenti organi e servizi:

1) Direzione - Segreteria - Amministrazione.
2) Servizio della sperimentazione agraria.
3) Servizio didattico.
4) Azienda agraria per il tirocinio pratico e serre.
5) Laboratori scientifici:
   *a*) osservatorio di economia rurale;
   *b*) laboratorio di agricoltura;
   *c*) laboratorio chimico agrario e tecnologico;
   *d*) laboratorio di entomologia agraria;
   *e*) laboratorio di patologia vegetale.
6) Servizi vari:
   *a*) biblioteca e fototeca;
   *b*) museo agrario e zootecnico;
   *c*) pubblicazioni, informazioni e divulgazioni.

Art. 8.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto sono forniti:

*a*) dallo Stato mediante contributo di L. 800.000 annue da porsi a carico dello speciale capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Africa Italiana, sotto la denominazione: « Fondo a disposizione del Ministero per contributi e concorsi di spese a favore dell'avvaloramento agrario delle colonie »;

*b*) dalla provincia di Firenze, con un contributo annuo di L. 25.000;

*c*) dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze, con un contributo annuo di L. 20.000;

*d*) dal comune di Firenze, con un contributo annuo di L. 10.000.

Costituiscono anche entrate dell'Istituto gli eventuali contributi di altri enti, i proventi delle tasse scolastiche, dei servizi vari e delle pubblicazioni, gli interessi delle somme depositate, ed altri eventuali proventi.

Le spese dell'Istituto sono costituite da quelle inerenti al funzionamento dei vari organi e servizi e dagli assegni al personale.

Art. 9.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio con il 1° luglio di ciascun anno e si chiude con il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese dell'Istituto è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana.

La gestione del bilancio è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti, ed il consuntivo di ogni esercizio finanziario viene presentato all'approvazione del Parlamento con il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, in appendice al conto del Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 10.

L'Istituto è amministrato da un Comitato composto:

*a*) dal direttore dell'Istituto, che lo presiede;

*b*) dall'intendente di finanza della provincia di Firenze;

*c*) da due membri nominati dal Ministro per l'Africa Italiana;

*d*) da un membro nominato dal Ministro per l'educazione nazionale;

*e*) da due membri nominati dal prefetto di Firenze in rappresentanza della provincia di Firenze e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze;

*f*) da un membro nominato dal podestà di Firenze.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, ed i membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), ed *f*) durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Spettano al Comitato tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo le norme stabilite dal regolamento per il funzionamento dell'Istituto, previste nell'art. 23.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato, e prende i provvedimenti di urgenza, riferendone al comitato stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

Art. 11.

Ai locali occorrenti alla sede dell'Istituto in Firenze sarà provveduto con la costruzione di apposito edificio e previ accordi con il comune di Firenze. Lo Stato contribuirà nella

spese per la costruzione della nuova sede nei limiti del fondo autorizzato con il R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, convertito nella legge 3 aprile 1937-XV, n. 520.

L'edificio apparterrà al demanio dello Stato.

Fino a quando tale edificio non sarà disponibile, l'Istituto continuerà ad usufruire gratuitamente dei locali, ora occupati, di proprietà del comune di Firenze.

Restano di proprietà dell'Istituto i capitali, l'azienda agraria ed il materiale di qualsiasi natura di cui attualmente è in possesso.

Art. 12.

Il Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana svolge la sua attività mediante l'opera di personale di ruolo e di personale non di ruolo.

Al personale di ruolo appartiene quello scientifico (gruppo *A*), quello di segreteria, di biblioteca e degli esperti agrari (gruppo *B*), quello d'ordine (gruppo *C*) e quello subalterno.

Al personale non di ruolo appartiene quello tecnico avventizio e quello richiesto dagli eventuali bisogni dei laboratori e della azienda agraria.

Art. 13.

Il personale di ruolo è personale di Stato ad ogni effetto di legge e fa parte del ruolo proprio dell'Istituto secondo le tre tabelle (I, II e III) annesse al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze.

Al detto personale si applicano le norme che regolano lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato di categoria, gruppo e grado corrispondenti.

Salvo le disposizioni contenute nel successivo art. 16, il personale di ruolo è assunto esclusivamente mediante pubblico concorso per esame per ciascun gruppo, e per quello scientifico (gruppo *A*) il concorso ha luogo per ciascuna qualifica.

Le norme da osservare per i concorsi, per le nomine, per le conferme e per le promozioni saranno stabilite nel regolamento indicato nel successivo art. 23 in armonia con le disposizioni vigenti per il personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie del Regno, in quanto applicabili, e, in difetto, con quelle vigenti per le corrispondenti categorie, gruppi e gradi degli impiegati civili dello Stato.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi di ogni genere al personale di ruolo di qualsiasi categoria e gruppo appartenente all'Istituto, è effettuato direttamente da questo ed a carico del suo bilancio.

L'Istituto provvede a versare in conto entrate del Tesoro le ritenute sugli stipendi ed assegni pensionabili stabilite dalle vigenti disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 14.

Il servizio di ragioneria presso l'Istituto si svolge sotto la direzione della Ragioneria centrale del Ministero dell'Africa Italiana, e si provvede ad esso con un funzionario dei ruoli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato. Per il funzionamento del servizio stesso valgono le disposizioni vigenti per le ragionerie centrali, in quanto applicabili.

Art. 15.

Il personale non di ruolo è assunto, a carico del bilancio dell'Istituto, direttamente dal Comitato di cui al precedente art. 10, per la durata del servizio richiesto, e nei limiti di spesa stabiliti nel bilancio medesimo a tale titolo.

A detto personale è usato il trattamento previsto dal Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108.

I salariati, eventualmente necessari per i lavori dell'azienda agraria, si suddividono in operai temporanei e giornalieri. Ad essi si applicano le disposizioni vigenti sullo stato giuridico e sul trattamento dei salariati dello Stato. Detti salariati sono nominati dal direttore dell'Istituto e sono a carico del bilancio dell'Istituto stesso.

Art. 16.

Il personale che si trova attualmente in stabile servizio presso l'Istituto agricolo coloniale italiano e di cui al Regio decreto-legge 15 maggio 1924-II, n. 99, convertito con modificazioni nella legge 20 luglio 1925-III, n. 1455, ed al regolamento interno approvato con decreto del Ministro per le colonie del 10 giugno 1930-VIII, resta assegnato ai ruoli del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana, purchè, a giudizio insindacabile del Ministro per l'Africa Italiana, sia riconosciuto atto tecnicamente e politicamente alla nuova funzione ed abbia tutti i requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi statali, escluso quello dell'età.

Al relativo inquadramento sarà provveduto mediante decreto del Ministro per l'Africa Italiana secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 17.

L'inquadramento avverrà in base alla qualifica rivestita alla data di entrata in vigore del presente decreto, considerandosi a tal fine le attuali qualifiche di direttore; vice direttore; professore; aiuto; bibliotecario; segretario economo; perito agrario; applicato archivista e dattilografo; inserviente e portiere giardiniere; corrispondente rispettivamente a quelle di direttore; vice direttore; capo di laboratorio; vice capo di laboratorio; bibliotecario; segretario; esperto agrario; personale d'ordine e personale subalterno, previsto dalle annesse tabelle.

Come anzianità di grado è considerato il periodo di effettivo servizio prestato con rapporto stabile dalla data di conferimento della qualifica in base alla quale si effettua l'inquadramento.

All'attuale direttore ed all'attuale vice direttore è attribuito il grado gerarchico che rispettivamente compete in base alla tabella I, e, per il vice direttore, in relazione all'annotazione (*) in calce alla medesima.

I professori possono essere inquadrati con la qualifica di capi di laboratorio ai gradi 7° e 6° se sono in possesso di una anzianità di servizio prestato con la detta qualifica, presso l'Istituto, rispettivamente di almeno tre e otto anni.

Gli aiuti possono essere inquadrati nei gradi 9° e 8° se sono in possesso di una anzianità di servizio prestato presso l'Istituto, con la detta qualifica, rispettivamente di almeno due e dieci anni. L'attuale perito agrario è inquadrato al grado iniziale del ruolo degli esperti agrari ed il rimanente personale di gruppo *B* può essere inquadrato nei gradi 10°, 9° e 8° se è in possesso di una anzianità di servizio presso l'Istituto rispettivamente di almeno sette, quindici e venti anni, nella qualifica in base alla quale sarà effettuato l'inquadramento.

Il personale di gruppo *C* può essere inquadrato nei gradi 12°, 11°, 10° e 9°, se in possesso di un'anzianità di servizio, prestato presso l'Istituto con la qualifica di applicato-archivista e di dattilografo, rispettivamente di almeno cinque, dodici, quindici e diciotto anni, nella qualifica in base alla quale sarà effettuato l'inquadramento.

Gli inservienti ed il portiere giardiniere sono inquadrati nel personale subalterno con la qualifica di tecnici o di bidelli a seconda delle funzioni attualmente esercitate presso l'Istituto.

Ai fini del presente articolo si terrà conto del servizio prestato nella qualifica in base alla quale si effettua l'inquadramento.

Art. 18.

Ai fini della determinazione dello stipendio nel grado attribuito in applicazione delle norme di cui sopra, è utile l'anzianità di grado prevista dall'art. 17 per la parte che eccede il periodo minimo prescritto per il conseguimento del grado medesimo.

Il personale indicato nell'art. 16, che all'atto dell'inquadramento ottenga un trattamento economico complessivo, a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia, inferiore a quello complessivamente goduto per gli indicati titoli alla data dell'inquadramento, conserva la differenza, non utile a pensione, quale assegno personale, da assorbire negli eventuali successivi aumenti dovuti a maturazione di periodi nel grado od a promozione di grado, ovvero ad attribuzione od incremento dell'aggiunta di famiglia.

All'attuale direttore continua ad applicarsi il disposto dell'art. 92 del regolamento interno dell'Istituto agricolo coloniale italiano, approvato con decreto del Ministro per le colonie del 10 giugno 1930-VIII.

Art. 19.

Il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano che verrà inquadrato nei nuovi ruoli ha facoltà di opzione, da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fra:

a) il diritto alla pensione di Stato ai sensi del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, con valutazione limitata ai servizi prestati dopo l'inquadramento, esclusa la facoltà di riscatto per i servizi prestati anteriormente;

b) il diritto al mantenimento del trattamento assicurativo o di quiescenza in vigore. In tal caso la quota a carico dell'Istituto non potrà superare il 10 per cento del solo stipendio base, per opera di previdenza, per i servizi resi dopo l'inquadramento.

Il personale che opterà per il mantenimento della forma assicurativa sarà esonerato dalla trattenuta 6 per cento in conto entrate del Tesoro.

A favore del personale che dovesse essere esonerato in sede di inquadramento e di quello che opterà per la pensione sarà riconosciuto il diritto alla consegna della polizza di assicurazione, con facoltà di riscatto o di mantenerla in vigore assumendo a suo esclusivo carico l'ulteriore pagamento del premio totale, oppure al versamento della somma accantonata nel conto individuale di previdenza.

Art. 20.

Nella prima attuazione del presente decreto, salva l'applicazione del precedente art. 16, potranno essere conferiti, nei ruoli del personale di gruppo *A* e *B*, posti di grado superiore all'iniziale, mediante pubblico concorso per esame da espletare secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quello per le finanze.

Al concorso possono partecipare, oltre alle categorie di aspiranti indicate alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 24 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, anche coloro che, oltre a possedere i requisiti generali, abbiano sei, otto o dieci anni di laurea e otto, dieci o dodici anni di diploma per aspirare rispettivamente al grado 8°, 7° e 6° del gruppo *A* ed al grado 10°, 9° e 8° del gruppo *B*.

A parità di merito ha la preferenza il candidato che dimostri di possedere una esperienza diretta fatta in paesi tropicali e subtropicali.

Art. 21.

Coloro che abbiano frequentato i corsi medio-superiori di agricoltura coloniale dell'Istituto agricolo coloniale italiano, conseguendo il relativo diploma prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e siano attualmente in servizio presso l'Amministrazione dell'Africa Italiana in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929-VII, n. 129, e successive modificazioni, o presso l'Istituto predetto in base al decreto Ministeriale 10 giugno 1930-VIII, possono rispettivamente partecipare ai concorsi previsti nell'art. 24 del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, od essere inquadrati ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'Africa Italiana, saranno stabilite le norme per il conseguimento del titolo di perito agrario coloniale da parte dei diplomati indicati nel precedente comma.

Art. 22.

Sono abrogati il R. decreto-legge 15 maggio 1924-II, n. 991, convertito nella legge 20 luglio 1925-III, n. 1455, la legge 17 marzo 1930-VIII, n. 412, e tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 23.

Con decreto Reale promosso dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite le norme regolamentari occorrenti al funzionamento dell'Istituto e per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Duce, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1939-XVII*
*Atti del Governo, registro 406, foglio 88.* — MANCINI

TABELLA 1

**Tabelle organiche del personale del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana.**

PERSONALE SCIENTIFICO - (Gruppo *A*)

| Grado | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 4° | Direttore, ordinario di 1ª classe (dopo 8 anni nel grado 5°) | 1 |
| 5° | Direttore, ordinario di 2ª classe (dopo 3 anni nel grado 6°) | |
| 6° | Direttore straordinario | |
| 6° | Capo di laboratorio, ordinario di 1ª classe (dopo 5 anni nel grado 7°) | 7 (*) |
| 7° | Capo di laboratorio, ordinario di 2ª classe (dopo 3 anni nel grado 8°) | |
| 8° | Capo di laboratorio, straordinario | |
| 8° | Vice capo di laboratorio di 1ª classe (dopo 8 anni nel grado 9°) | 7 |
| 9° | Vice capo di laboratorio di 2ª classe (dopo 2 anni nel grado 10°) | |
| 10° | Vice capo di laboratorio di 3ª classe | |

(*) Ad uno dei capi di laboratorio ordinari, da scegliere mediante concorso, è conferita la carica di vice direttore, con attribuzione del grado 6° e relativo trattamento economico, e con assegnazione al grado 5° e relativo trattamento economico, dopo 5 anni di permanenza nel grado 6°.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per l'Africa Italiana*
MUSSOLINI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

TABELLA 2

PERSONALE DI SEGRETERIA, DI BIBLIOTECA E DEGLI ESPERTI AGRARI - (Gruppo *B*).

| Grado | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 8° | Segretario di 1ª classe (dopo 5 anni nel grado 9°) | 1 |
| 9° | Segretario di 2ª classe (dopo 8 anni nel grado 10°) | |
| 10° | Segretario di 3ª classe (dopo 7 anni nel grado 11°) | |
| 11° | Segretario di 4ª classe | |
| 8° | Bibliotecario di 1ª classe (dopo 5 anni nel grado 9°) | 1 |
| 9° | Bibliotecario di 2ª classe (dopo 8 anni nel grado 10°) | |
| 10° | Bibliotecario di 3ª classe (dopo 7 anni nel grado 11°) | |
| 11° | Bibliotecario di 4ª classe | |
| 8° | Esperto agrario di 1ª classe | 2 |
| 9° | Esperto agrario di 2ª classe | 2 |
| 10° | Esperto agrario di 3ª classe | 3 |
| 11° | Esperto agrario di 4ª classe | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per l'Africa Italiana*
MUSSOLINI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

TABELLA 3

PERSONALE D'ORDINE - (Gruppo *C*).

| Grado | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 9° | Archivista capo | 1 |
| 10° | Primo archivista | 1 |
| 11° | Archivista | 2 |
| 12° | Applicato | 2 |
| 13° | Alunno | 2 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per l'Africa Italiana*
MUSSOLINI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

TABELLA 4

PERSONALE SUBALTERNO.

| Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|
| Tecnico | 5 (*a*) (*b*) |
| Bidello | 5 (*b*) |

(*a*) Col trattamento previsto per quelli delle Regie stazioni sperimentali agrarie.

(*b*) Al tecnico ed al bidello più anziano di servizio effettivo viene attribuita la qualifica rispettivamente di tecnico capo e di bidello capo. Il bidello capo ha l'obbligo di alloggiare presso l'Istituto in locali da questo forniti gratuitamente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per l'Africa Italiana*
MUSSOLINI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1938-XVII, n. **2206.**

**Modificazioni alle norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIPIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente provvedimenti per la navigazione aerea ed il relativo regolamento approvato con il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, concernente le norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934, n. 326;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aero-

nautica, per l'interno e per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'art. 38 delle « Norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo » approvate col R. decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1733, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 326, è sostituito dal seguente:

« Per il trasporto delle persone, la responsabilità del vettore verso ogni viaggiatore è limitata alla somma di lire centocinquantasettemilacinquecentocinquanta, a meno che il viaggiatore, con clausola speciale, non abbia fissato con il vettore un limite più elevato di responsabilità.

« Per il trasporto dei bagagli registrati o delle cose trasportate, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di lire trecentoquindici per chilogramma, salvo speciale dichiarazione di interesse alla consegna fatta dallo speditore al momento della consegna del collo al vettore, pagando eventualmente un compenso supplementare. In questo caso il vettore è tenuto a pagare fino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che non provi che essa è superiore all'interesse reale dello speditore alla consegna.

« Per quanto concerne gli oggetti che restano in custodia del viaggiatore, la responsabilità del vettore è limitata a lire seimilatrecento per viaggiatore ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di oservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 406, *foglio* 120. — MANCINI

---

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 286.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 852, concernente assegnazioni straordinarie per opere di sistemazione edilizia a favore delle Regie università di Bologna, Catania, Genova e Pavia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico*

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 852, concernente assegnazioni straordinarie per opere di sistemazione edilizia a favore delle Regie università di Bologna, Catania, Genova e Pavia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 287.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020, relativo alla istituzione e regificazione di scuole ed istituti di istruzione tecnica.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico*

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020, relativo alla istituzione e regificazione di scuole ed istituti di istruzione tecnica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 288.
**Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1780, concernente l'istituzione di una Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico*

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1780, concernente la istituzione di una Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 289.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1673, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico*

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1673, concernente la istituzione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 290.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, concernente l'istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico*

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, concernente l'istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — ROSSONI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 291.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1585, concernente la proroga dei poteri concessi al commissario straordinario del R.A.C.I.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico*

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1585, concernente la proroga dei poteri concessi al commissario straordinario del R.A.C.I.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 292.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1939-XVI, n. 1060, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico*

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1060, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 293.
**Proroga delle disposizioni relative alla integrazione dei bilanci degli enti locali danneggiati dal terremoto del 1908.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545;
Visto il R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2220;
Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare le norme legislative in vigore per l'integrazione dei bilanci degli Enti nei quali perdurano le conseguenze dei danni causati dal detto terremoto;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, relativo alla facoltà conferita al DUCE di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di concedere contributi per la integrazione dei bilanci dei Comuni e delle Provincie a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2220, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, è prorogata fino a tutto l'anno 1943.

Art. 2.

Agli effetti della concessione della sopraccennata integrazione alla tabella n. 1 annessa al testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, è sostituita la tabella allegata al presente decreto che sarà vistata, d'ordine Nostro, dal DUCE, Ministro per l'interno.

Art. 3.

Il termine stabilito dall'art. 21 del testo unico sopraccennato, già prorogato fino al 1938 dall'art. 2 del R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, entro il quale è fatto obbligo di sottoporre all'approvazione del Ministero dell'interno i bilanci degli Enti, che non possono raggiungere il pareggio con i mezzi propri, è ulteriormente prorogato fino a tutto l'anno 1943.

Art. 4.

Il termine fissato dall'art. 10 del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, entro il quale è fatto obbligo di sottoporre al giudizio del Ministero dell'interno i conti dei comuni di Messina e di Reggio Calabria e delle Amministrazioni provinciali di Messina e di Reggio Calabria, è parimenti prorogato fino a tutto l'anno 1943.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1939-XVII*
*Atti del Governo, registro 406, foglio 117.* — MANCINI

**Tabella dei Comuni e delle Provincie che possano essere ammessi al beneficio della concessione del contributo integrativo a pareggio dei bilanci.**

Comuni della provincia di Catanzaro:

Drapia - Mongiana - Nardodipace - Parghelia - Pizzo - San Costantino Calabro - San Gregorio d'Ippona - Simbario - Sorianello - Vibo Valentia - Zaccanopoli - Zambrone - Zungri.

Comuni della provincia di Reggio Calabria:

Africo - Agnana - Ardore - Anoia - Bagaladi - Benestare - Bianco - Bivongi - Bova Marina - Bova - Bovalino - Brancaleone - Bruzzano Zeffirio - Calanna - Camini - Cardeto - Careri - Ciminà - Condofuri - Cosoleto - Delianova - Ferruzzano - Gerace Superiore - Laganadi - Maropati - Martone - Melicucco - Molochio - Monasterace - Motta San Giovanni - Palizzi - Palmi - Pazzano - Placanica - Platì - Polistena - Portigliola - Reggio Calabria - Riace - Roccaforte del Greco - Roghudi - Samo - San Giovanni di Gerace - San Lorenzo - San Procopio - San Roberto - Sant'Alessio d'Aspromonte - Santa Cristina d'Aspromonte - Sant'Eufemia d'Aspromonte - Santo Stefano d'Aspromonte - Scido - Scilla - Serrata - Staiti - Stignano - Stilo - Villa San Giovanni.

Comuni della provincia di Messina:

Graniti - Longi - Messina.

Amministrazione provnciale di Reggio Calabria.
Amministrazione provinciale di Messina.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

*Il DUCE, Ministro per l'interno:*
MUSSOLINI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 294.
**Norme per la disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di disciplinare le vendite straordinarie o di liquidazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque intenda effettuare vendite straordinarie o di liquidazione deve farne domanda alla Sezione commerciale del competente Consiglio provinciale delle corporazioni.

Soltanto coloro i quali abbiano ottenuta la preventiva autorizzazione della Sezione commerciale dei Consigli provinciali delle corporazioni possono effettuare la vendita delle proprie merci sotto forma di vendita straordinaria o di liquidazione, secondo le modalità contenute negli articoli seguenti.

In caso di urgenza, le Sezioni commerciali dei Consigli provinciali delle corporazioni possono delegare l'esame delle suddette domande ad apposite commissioni costituite in seno alle Sezioni stesse.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto sono considerate vendite straordinarie o di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico, con le quali un commerciante cerca di esitare in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole.

Rientrano nelle predette forme di vendita anche le realizzazioni di attività già fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatari.

Art. 3.

Le vendite di scampoli di tessuti o di rimanenze di magazzino non sono sottoposte alle disposizioni del presente decreto, purchè siano presentate al pubblico come tali. Durante tali vendite l'Ufficio provinciale delle corporazioni, nella cui giurisdizione si effettuano le vendite stesse, ha facoltà di disporre indagini allo scopo di accertare se, in relazione ai quantitativi di merci poste in vendita, tali vendite rientrino fra quelle straordinarie o di liquidazione.

Art. 4.

Le vendite straordinarie o di liquidazione possono essere consentite solo quando il richiedente dimostri di dover esitare in tal modo le proprie merci in conseguenza di una delle seguenti circostanze:

1) ritiro dal commercio;
2) cessione dell'azienda;
3) cessione o chiusura di una succursale dell'azienda;
4) trasferimento dell'azienda in altri locali;
5) trasformazione o rinnovazione dei locali;
6) cessazione della vendita di una determinata merce.

Potranno inoltre essere consentite vendite straordinarie per fine stagione, durante le quali si mettano in vendita esclusivamente prodotti di carattere stagionale, articoli di moda ed in genere prodotti che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengano esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo.

Potranno altresì essere consentite vendite straordinarie o di liquidazione per lo smaltimento di merci provenienti da fallimento, anche se il rilevatario di tali merci non sia il continuatore dell'azienda fallita.

Art. 5.

Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente non può essere concessa l'autorizzazione ad effettuare vendite straordinarie o di liquidazione.

E' data però facoltà alle Sezioni commerciali dei Consigli provinciali delle corporazioni di concedere ugualmente l'autorizzazione in casi eccezionali e sempre che sussistano circostanze tali che il divieto di provvedere alla immediata liquidazione della merce possa arrecare grave pregiudizio alla situazione finanziaria dell'azienda.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle vendite fallimentari ordinate dall'autorità giudiziaria.

Art. 7.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare vendite straordinarie o di liquidazione debbono essere presentate alla Sezione commerciale del Consiglio provinciale delle corporazioni nella cui giurisdizione dovrà essere effettuata la vendita stessa.

L'autorizzazione può essere concessa soltanto alle ditte e società che risultino in possesso della regolare licenza di commercio, ai sensi della legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per i generi che si intendono liquidare.

Le Sezioni commerciali dei Consigli provinciali delle corporazioni provvedono sulle domande non oltre il trentesimo giorno della presentazione di esse, sentite le locali organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e lavoratori.

Le Sezioni commerciali dei Consigli provinciali delle corporazioni possono disporre tutte le indagini che ritengano opportune allo scopo di accertare se nel periodo precedente alla presentazione della domanda la ditta richiedente abbia acquistata o ordinata merce prodotta o confezionata per essere venduta durante la vendita straordinaria o di liquidazione.

Art. 8.

Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, gli interessati debbono dare la dimostrazione che la vendita straordinaria o di liquidazione è dovuta ad una delle circostanze indicate nell'art. 4 mediante la produzione dei documenti appresso indicati:

1) per la cessazione, l'esibizione di un certificato dell'Ufficio provinciale delle corporazioni competente dal quale risulti che la ditta ha cessato di svolgere ogni attività commerciale o industriale;

2) per la cessione dell'azienda, la documentazione dell'avvenuta cessione risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un Regio notaio;

3) per la chiusura di una succursale, la prova di aver presentata la denuncia di cessazione all'Ufficio comunale ed al Consiglio provinciale delle corporazioni;

4) per il trasferimento in altri locali, la prova della denuncia presentata all'Ufficio comunale con l'indicazione della località nella quale il commerciante intende trasferirsi. Nel caso di negozi vincolati alla località, il richiedente è tenuto a presentare l'autorizzazione per il trasferimento; se il trasferimento è dovuto a sfratto forzoso, occorre che il richiedente produca la citazione del proprietario dello stabile o l'estratto di notifica da parte delle competenti autorità che attesti che lo sfratto è in dipendenza di lavori per l'esecuzione di piani regolatori per l'attuazione di norme edilizie o igieniche;

5) per la trasformazione o rinnovazione dei locali, il progetto di massima dei lavori di modifica, corredato, ove occorra, dal consenso del proprietario dell'immobile;

6) per la cessazione della vendita di una determinata merce, la prova di aver presentata denuncia all'Autorità comunale o alla competente organizzazione sindacale di categoria.

Le domande di autorizzazione devono indicare inoltre il luogo dove si trovano le merci, la durata presunta della vendita straordinaria o di liquidazione, la data in cui essa ha inizio, ed essere accompagnate da un elenco delle merci da mettere in vendita, distinte per specie, qualità e quantità, con la indicazione esatta del loro valore.

Art. 9.

Nel rilasciare l'autorizzazione ad effettuare una vendita straordinaria o di liquidazione, la Sezione commerciale dei Consigli provinciali delle corporazioni stabilisce anche il termine, entro il quale la vendita deve aver luogo ed approva il listino dei prezzi, ai quali dovrà essere messa in vendita la merce.

Ove non sia stato possibile esaurire la vendita entro il termine fissato, la Sezione commerciale può consentire che la vendita stessa venga prorogata per un congruo periodo di tempo.

Le vendite straordinarie o di liquidazione non possono effettuarsi in locali diversi da quelli per i quali sono state autorizzate.

Art. 10.

E' vietato attuare vendite straordinarie o di liquidazione col sistema del pubblico incanto. E' fatta eccezione per le vendite che si effettuano dalle case di asta regolarmente autorizzate e per le vendite eseguite dai rilevatari di merci provenienti da fallimento, purchè autorizzate, a termini dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 11.

A decorrere dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione è vietato introdurre nei locali dell'esercizio, per il quale l'autorizzazione stessa è stata richiesta, o nei depositi dell'azienda, nuove merci del genere di quelle per le quali si chiede l'autorizzazione. Il divieto concerne le merci acquistate sia in conto fisso che in conto deposito.

Le Sezioni commerciali dei Consigli provinciali delle corporazioni possono dare incarico all'Ufficio provinciale delle corporazioni di disporre indagini per accertare la provenienza delle merci poste in vendita, procedendo anche all'esame dei libri di commercio e delle fatture.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di vendite di scampoli o di rimanenze di magazzino.

Art. 12.

Le merci da liquidare dovranno essere specificate al pubblico in modo non equivoco.

Il prezzo delle merci dev'essere chiaramente indicato sugli articoli posti in vendita e deve essere fisso.

E' vietato l'uso di cartelli con doppi prezzi.

Le vendite devono essere effettuate durante l'orario normale dei negozi.

Art. 13.

Il richiamo pubblicitario delle vendite straordinarie o di liquidazione per il quale vigono le disposizioni di cui all'articolo 113 del testo unico delle leggi di P.S., approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 873, deve essere fatto solo con mezzi preventivamente approvati in via di massima, dalla Sezione commerciale del Consiglio provinciale delle corporazioni. Sono vietati stampati, manifesti, iscrizioni, cartelloni, sia all'esterno che all'interno del negozio ed inserzioni sui giornali, che portino indicazioni non corrispondenti alla natura delle liquidazioni stesse o che comunque siano atti ad indurre il pubblico in errore sulle qualità e sulla provenienza delle merci.

Per l'affissione e la distribuzione degli stampati, dei manifesti, delle iscrizioni e dei cartelloni, e per le affissioni dei giornali ovvero estratti o sommari di essi, l'interessato deve ottenere la licenza dalla Regia questura ai sensi dell'art. 113 della legge di P.S.

Art. 14.

Contro le deliberazioni della Sezione commerciale è ammesso ricorso al Prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni che decide con provvedimento definitivo entro dieci giorni dalla ricezione del ricorso stesso.

Il ricorso deve essere presentato non oltre il quinto giorno dalla notifica della deliberazione delle Sezioni commerciali.

Art. 15.

Chi effettua una vendita straordinaria o di liquidazione senza avere ottenuta la preventiva autorizzazione o comunque contravviene alle disposizioni contenute nel presente decreto, è punito con l'ammenda fino a L. 10.000. Nei casi più gravi può essere anche disposto il ritiro della licenza di commercio.

Art. 16.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 406, *foglio* 101. — MANCINI

---

REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 295.

**Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339, relativa a provvedimenti finanziari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, concernente norme interpretative circa gli emolumenti su cui va applicata la prescrizione;

Visto l'art. 73 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti gli articoli 380 e 406 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di stabilire norme per il ricupero di crediti contro impiegati e pensionati e per la prescrizione di stipendi, pensioni ed altri emolumenti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il ricupero dei crediti derivanti da responsabilità dei funzionari, impiegati ed agenti dello Stato civili e militari compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da Amministrazioni, Aziende e Gestioni statali ad ordinamento autonomo, i quali, per il servizio loro affidato, hanno gestione di pubblico danaro o di qualunque altro valore o materia, l'Amministrazione, in base all'accertamento del danno in via amministrativa, può assoggettare a ritenuta, nei limiti del quinto, gli stipendi ed assegni equivalenti, ogni altro assegno indicato nel decreto-legge Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278 — escluse le indennità di missione e di trasferimento — le pensioni e le indennità una volta tanto che tengono luogo di esse, dovuti ai detti funzionari, impiegati e agenti, alle loro mogli o vedove e agli altri aventi diritto alla riversibilità del trattamento di quiescenza, salvo il caso di rinuncia all'eredità o di accettazione col beneficio d'inventario.

La ritenuta di cui sopra è disposta con decreto del Ministro competente e cessa di avere effetto se entro sei mesi dalla data di tale decreto non sia iniziato giudizio di responsabilità avanti la Corte dei conti o presentata richiesta da parte dell'Amministrazione alla Procura generale della Corte stessa per il sequestro.

A seguito di decisione giudiziale o di provvedimento amministrativo accettato dall'interessato in tutti i casi di responsabilità contabili o amministrative nei quali sia derivato ad opera dei funzionari, impiegati ed agenti menzionati nel primo comma, un danno all'Amministrazione, si fa luogo ad incameramento dei cespiti sopra indicati, sempre nei limiti del quinto e fino a concorrenza del credito dell'Amministrazione stessa senza pregiudizio di ogni altra via legale di esecuzione.

Art. 2.

Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di due anni.

Le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono col decorso di 10 anni.

La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizione di legge o di regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato.

La prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da atto giudiziale valevole a costituire in mora.

Art. 3.

Ove risulti effettuato il pagamento di somma prescritta o, in genere, risultino pagate una o più rate non dovute di stipendi ed assegni equivalenti, di pensione ed indennità che ne tengano luogo, o di uno qualsiasi degli assegni indicati dal decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, l'Amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguire il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate successive, ed in genere di qualunque altro credito che venga a maturarsi anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo previa comunicazione scritta del relativo provvedimento amministrativo.

Art. 4.

La procedura stabilita dall'art. 1 è applicabile all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato soltanto nei casi di danni causati da colpa o negligenza di funzionari che siano soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti in base alle norme di legge relative al suo speciale ordinamento, ferma restando, negli altri casi, la facoltà concessa all'Amministrazione predetta dall'art. 25, quarto comma, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728.

Nell'esercizio di tale facoltà l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può sottoporre a ritenute anche le pensioni e le indennità per una volta tanto che ne tengono luogo, sia che spettino direttamente ai funzionari, impiegati od agenti sia che spettino invece alle loro mogli o vedove o ad altri aventi diritto alla riversibilità del trattamento di quiescenza salvo, nella seconda ipotesi, il caso che gli aventi diritto alla riversibilità abbiano rinunciato all'eredità o l'abbiano accettata col beneficio d'inventario.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1939-XVII*
*Atti del Governo, registro 406, foglio 109.* — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1939-XVII, n. 296.

**Finanziamento per la costruzione di un nuovo campo di tiro a segno in sostituzione di quello della Farnesina in Roma.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, sul tiro a segno nazionale, convertito in legge con la legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1143;

Vista la necessità di disporre del sedime del campo militare di tiro nella Farnesina di Roma, per la costruzione del nuovo palazzo del Littorio;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di costituire altro campo di tiro in località prossima alla Capitale sia per assicurare le esercitazioni delle Forze armate e delle

organizzazioni civili della Capitale stessa, sia per far fronte alle esigenze delle gare di tiro;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000 per l'acquisto dell'area d'impianto e per la costruzione di un nuovo campo di tiro nella Capitale.

Il Ministro per le finanze, con propri decreti, provvederà a stanziare la somma suddetta, in deroga alla legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1143, nello stato di previsione del Ministero della guerra, in ragione di L. 5.000.000 per ciascuno degli esercizi 1938-1939, 1939-1940 e 1940-1941.

Art. 2.

Alla scelta della località di impianto e alla pronta costruzione del nuovo campo di tiro, la competente autorità militare provvederà con le procedure consentite dalle vigenti disposizioni per l'eseguimento delle opere militari urgenti.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 406, *foglio* 103. — MANCINI

---

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1939-XVII n. 297.
**Costituzione di una Facoltà di agraria presso la Regia università di Bari.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduto il R. decreto 3 settembre 1936-XIV, n. 1816, con il quale sono state attuate, nei confronti della Regia università di Bari, le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di costituire presso la Regia università di Bari una Facoltà di agraria, esclusivamente a carico degli Enti locali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con le norme di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, sarà costituita presso la Regia università di Bari una Facoltà di agraria.

Art. 2.

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bari addì 17 gennaio 1939-XVII tra il Ministero dell'educazione nazionale, la Regia università e alcuni Enti locali per la istituzione e il mantenimento di una Facoltà di agraria presso la Regia università.

I contributi annui previsti nei numeri da 1 a 15 dell'art. 8 della convenzione predetta sono dagli Enti versati in conto entrate del Tesoro.

Art. 3.

Al ruolo organico dei posti di professore della Regia università di Bari sono aggiunti quattro posti, i quali vengono assegnati alla nuova Facoltà di agraria.

Art. 4.

Il contributo annuo di L. 1.278.259,44 che, a norma dell'art. 5 del R. decreto 3 settembre 1936-XIV, n. 1816, lo Stato deve corrispondere alla Regia università di Bari, è aumentato di L. 322.700, pari alla differenza fra la somma di L. 460.500, importo dei contributi di cui all'art. 2, comma 2°, del presente decreto, e la somma di L. 137.800, importo medio della spesa per i quattro posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di agraria ai sensi del precedente art. 3.

Inoltre, per ognuno degli anzidetti quattro posti di professore di ruolo che non risulti coperto, lo Stato corrisponderà all'Università una somma annua di L. 34.450.

Art. 5.

Con provvedimento, da adottarsi ai sensi dell'art. 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, i ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Bari verranno aumentati dei posti occorrenti per la nuova Facoltà.

Art. 6.

Per effetto del presente decreto:

*a*) la tabella *A* del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, integrata, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 3 settembre 1936-XIV, n. 1816, del contributo che lo Stato deve corrispondere alla Regia università di Bari, s'intende ulteriormente integrata del maggior contributo dovuto all'Università medesima giusta l'art. 4, comma 1°, del presente decreto;

*b*) le indicazioni aggiunte alla tabella *D* del predetto testo unico con l'art. 6 del sopracitato R. decreto 3 settembre 1936-XIV, n. 1816, sono così integrate:

« *e*) Facoltà di agraria, posti di ruolo 4 ».

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nel presente decreto e le modificazioni dello statuto dell'Università per l'attuazione di quanto è disposto all'art. 1 e per l'inserzione delle norme didattiche relative avranno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1938-39-XVII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

*Visto, il Guardasigilli:* SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 406, *foglio* 107. — MANCINI

---

**Convenzione per la istituzione ed il funzionamento di una Facoltà di agraria presso la Regia università di Bari.**

L'anno 1939-XVII, addì 17 del mese di gennaio, alle ore 18, nella sala del Rettorato della Regia università di Bari, davanti a me dott. Antonio Sarno, consigliere di Prefettura, delegato ai contratti, sono comparsi:

S. E. l'avv. Dino Borri, prefetto di Bari, rappresentante del Ministro per l'educazione nazionale;

il prof. avv. Biagio Petrocelli, rettore della Regia università di Bari;

Gr. uff. Nicola Lopez Y. Royo, preside della Amministrazione provinciale di Lecce;

Cav. uff. avv. Luigi Gardini, commissario prefettizio Amministrazione provinciale di Taranto;

Dott. ing. Giovanni De Simone, preside Amministrazione provinciale di Brindisi;

Avv. Giustiniano Serrilli, preside Amministrazione provinciale di Foggia;

Gr. uff. avv. Antonio De Palma, preside Amministrazione provinciale di Bari;

Gr. uff. avv. Michele Potenza, preside Amministrazione provinciale di Matera;

Cav. ing. Vincenzo Guerrizio, vice preside della Amministrazione provinciale di Potenza;

Gr. uff. Gaetano Ferorelli, vice presidente Consiglio provinciale delle corporazioni di Bari;

Gr. uff. prof. Michele Viterbo, podestà di Bari;

Dott. Vincenzo Tota, podestà di Gravina;

On. Consalvo Ceci, podestà di Andria;

Dott. Alfredo Masulli, podestà di Monopoli;

Prof. Luigi Izzo, podestà di Conversano;

Dott. Franco Minerva, podestà di Palo del Colle;

Prof. avv. Saverio Nisio, podestà di Molfetta;

On. prof. Vincenzo Ricchioni, presidente del Consorzio provinciale olivicoltura di Bari;

Premesso che ad opera di un Comitato, presieduto da S. E. il Prefetto di Bari, e costituito dal Segretario federale, dal Rettore della Regia università e dall'on. prof. Vincenzo Ricchioni, fu promossa, con l'alto assenso di S. E. il Capo del Governo, la creazione in Bari, presso la Regia università degli studi, di una Facoltà di agraria;

Premesso altresì che alla realizzazione dell'iniziativa sono stati assicurati sufficienti mezzi finanziari da S. E. il Capo del Governo, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dalle Amministrazioni provinciali di Lecce, Potenza, Taranto, Matera, Brindisi, Foggia e Bari; dai comuni di Bari, Palo del Colle, Molfetta, Conversano, Monopoli, Andria, Gravina; dal Consorzio provinciale olivicoltura di Terra di Bari; dalla Mutua Pugliese infortuni agricoli, dal Banco di Napoli; dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Bari e dalla Banca agricola di Gravina;

Tra i predetti, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Gli Enti che intervengono alla presente convenzione si obbligano a provvedere come appresso alle spese occorrenti per la costituzione ed il funzionamento presso la Regia università di Bari di una Facoltà di agraria, con annessi corsi di specializzazione in tecnica delle trasformazioni fondiarie e zootecnia.

Tali corsi di specializzazione, avuto riguardo alle loro speciali esigenze tecniche, saranno tenuti nella provincia di Foggia.

Art. 2.

Alle spese di primo impianto della Facoltà e di costruzione degli edifici per gli istituti scientifici che dovranno costituirla, l'Università provvederà con le somme seguenti:

coi contributi di L. 50.000 di S. E. il Capo del Governo; di
L. 30.000 del Ministero per l'agricoltura e foreste; di
L. 75.000 dello spettabile Banco di Napoli;
L. 80.000 della Mutua Pugliese infortuni agricoli;
L. 10.000 del Consorzio provinciale olivicoltura di Bari;
L. 2.000 della Banca agricola di Gravina,

già versati nella Cassa della Regia università, per un totale di L. 247.000, nonchè dei contributi opportunamente deliberati dai sottonotati Enti per le somme a fianco indicate:

1) Amministrazione provinciale di Lecce . . L. 100.000
(Deliberazione 17 aprile 1937, approvata con decreto Ministeriale 15 giugno 1937)

2) Amministrazione provinciale di Potenza . » 50.000
(Deliberazione 12 dicembre 1937, approvata con decreto Ministeriale 17 giugno 1938)

3) Amministrazione provinciale di Taranto . . » 50.000
(Deliberazione 11 maggio 1937, approvata con decreto Ministeriale 17 giugno 1938)

4) Amministrazione provinciale di Matera . . » 25.000
(Deliberazione 20 aprile 1937, approvata con decreto Ministeriale 15 giugno 1938)

5) Amministrazione provinciale di Brindisi . » 50.000
(Deliberazione 11 maggio 1937, approvata con decreto Ministeriale 15 giugno 1938)

6) Amministrazione provinciale di Bari . . » 150.000
(Deliberazione 13 aprile 1937, approvata con decreto Ministeriale 15 giugno 1937)

7) Amministrazione provinciale di Foggia . . » 100.000
(Deliberazione 2 gennaio 1939, approvata con decreto Ministeriale 16 gennaio 1939)

8) Comune di Bari (temporaneamente sostituito dall'Amministrazione provinciale di Bari) . . . . . . . . . . . . . . » 100.000
(Deliberazione comune di Bari 12 settembre 1938, n. 1504, approvata dalla Commissione centrale per la finanza locale con deliberazione 8 novembre 1938)

(Deliberazione Amministrazione provinciale Bari 25 maggio 1938, approvata dal Ministero con nota 18 ottobre 1938, n. 014511)

9) Consiglio provinciale delle corporazioni di Bari . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000
(Deliberazione 15 gennaio 1938, approvata con nota ministeriale 4 maggio 1938, n. 2140).

Art. 3.

Alle spese annue di funzionamento della nuova Facoltà sarà provveduto con le seguenti contribuzioni annue degli Enti di cui appresso:

1) Amministrazione provinciale di Lecce . . L. 25.000
(Deliberazione 17 aprile 1937, approvata con decreto Ministeriale 15 giugno 1937)

2) Amministrazione provinciale di Potenza . » 25.000
(Deliberazione 12 dicembre 1937, approvata con decreto Ministeriale 17 giugno 1938)

3) Amministrazione provinciale di Taranto . » 25.000
(Deliberazione 11 maggio 1937, approvata con decreto Ministeriale 17 giugno 1938)

4) Amministrazione provinciale di Matera . . » 10.000
(Deliberazione 20 aprile 1937, approvata con decreto Ministeriale 15 giugno 1938)

5) Amministrazione provinciale di Brindisi . » 25.000
(Deliberazione 11 maggio 1937, approvata con decreto Ministeriale 15 giugno 1938)

6) Amministrazione provinciale di Foggia . . » 130.000
(Deliberazione 2 gennaio 1939, approvata con decreto Ministeriale 16 gennaio 1939)

7) Amministrazione provinciale di Bari . . » 100.000
(Deliberazione 13 aprile 1937, approvata con decreto Ministeriale 15 giugno 1937)

8) Comune di Bari (temporaneamente surrogato dall'Amministrazione provinciale di Bari) . . . . . . . . . . . . . » 100.000
(Deliberazione comune di Bari 12 settembre 1938, n. 1504, approvata dalla Commissione centrale finanza locale con deliberazione 8 novembre 1938)
(Deliberazione Amministrazione provinciale di Bari 25 maggio 1938, approvata dal Ministero con nota 18 ottobre 1938, numero 014511)

9) Comune di Palo del Colle . . . . . . » 1.000
(Deliberazione 5 giugno 1937, approvata dalla G.P.A. in seduta del 3 luglio 1937)

10) Comune di Conversano . . . . . . . . » 500
(Deliberazione 28 dicembre 1937, approvata dalla G.P.A. in seduta 29 gennaio 1938)

11) Comune di Molfetta . . . . . . . . . » 10.000
(Deliberazione 23 giugno 1937, approvata dalla G.P.A. in seduta 17 luglio 1937)

12) Comune di Andria . . . . . . . . . . » 2.000
(Deliberazione 24 luglio 1937, approvata dalla G.P.A. in seduta 14 agosto 1937)

13) Comune di Gravina . . . . . . . . . » 1.000
(Deliberazione 29 maggio 1937, approvata dalla G.P.A. in seduta 29 giugno 1937)

14) Comune di Monopoli . . . . . . . . . » 1.000
(Deliberazione 4 settembre 1937, approvata dalla G.P.A. in seduta 25 settembre 1937)

15) Consorzio provinciale olivicoltori . . . L. 5.000
(Deliberazione 11 marzo 1937, approvata con nota ministeriale 18 giugno 1937, n. 15811 e deliberazione 8 luglio 1938 approvata con nota ministeriale 31 agosto 1938, n. 26224)

16) Banco di Napoli . . . . . . . . . . » 25.000
(Lettera 9 febbraio 1938, n. 299)

I contributi di cui ai numeri da 1 a 15 saranno dagli Enti versati direttamente allo Stato in conto entrate del Tesoro, mentre quello di cui al n. 16 sarà versato, annualmente, e allo stesso titolo, direttamente all'Università.

Art. 4.

Per la nuova Facoltà saranno istituiti i necessari posti di ruolo; in ogni caso, in numero non inferiore a tre.

Art. 5.

Nello statuto della Regia università di Bari, saranno a norma di legge aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà.

Art. 6.

Con modificazioni al regolamento interno della Regia università, sarà provveduto dalle autorità accademiche alla istituzione dei posti del personale assistente, tecnico e subalterno necessari per il funzionamento della nuova Facoltà.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di anni 10 e si intenderà tacitamente prorogata di decennio in decennio ove non intervengano regolari denunzie da parte degli Enti sovventori almeno 18 mesi prima di ciascuna scadenza decennale.

Art. 8.

La presente convenzione è redatta in carta libera e non sarà soggetta a tassa di registro perchè s'intende stipulata nell'interesse della Regia università di Bari.

La presente Convenzione, estesa dal sottoscritto delegato, è stata, insieme agli allegati, chiaramente letta agli intervenuti, che l'approvano e la sottoscrivono.

*Gino Borri*
*Prof. Biagio Petrocelli*
*Nicola Lopez Y Royo, preside provincia Lecce*
*Avv. Luigi Gardini*
*Dott. ing. Giovanni De Simone*
*Giustiniano Serrilli*
*Avv. Antonio De Palma*
*Michele Potenza, Matera*
*Vincenzo Guerrizio di Luigi*
*Gaetano Ferorelli fu Giuseppe*
*Michele Viterbo, podestà di Bari*
*Vincenzo Tora, podestà di Gravina*
*Consalvo Ceci, podestà di Andria*
*Alfredo Masulli, podestà di Monopoli*
*Prof. Luigi Izzo, podestà di Conversano*
*Dott. Minerva Franco, podestà di Palo del Colle*
*Saverio Nisio, podestà di Molfetta*
*Vincenzo Ricchioni*

Il consigliere delegato: *Antonio Sarno*

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 298.

**Modificazione all'articolo unico del R. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 482, circa i requisiti per la nomina ad amministratore di enti locali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la norma di cui all'articolo unico del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 482, con cui viene prescritto, come requisito essenziale per la nomina ad amministratore dei Comuni e delle Provincie, lo stato di coniugato o di vedovo con prole;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Nell'articolo unico del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 482, sono soppresse le parole « ed i vedovi senza prole ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 406, *foglio* 108. — MANCINI

---

REGIO DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1939-XVII, n. 299.

**Modificazioni al R. decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, sulla disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di apportare modificazioni al R. decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, per la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, sulla disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie, convertito in legge con la legge n. 206 del 14 gennaio 1937-XVI, è sostituito dal seguente:

« È data facoltà al Ministero delle corporazioni di stabilire in relazione alle condizioni della produzione e del mercato delle essenze di limone, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei commercianti e degli industriali, mediante decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, i requisiti e le caretteristiche alle quali debbono corrispondere le scorze di limone destinate alla conservazione in salamoia ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 406, *foglio* 119. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1939-XVII, n. 300.

**Autorizzazione di spesa per le espropriazioni del terreno occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 586;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alle espropriazioni per la costruzione in Roma, della nuova sede del Ministero degli affari esteri;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'espropriazione di aree da destinarsi alla costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di L. 12.000.000 da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1938-1939.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, all'assegnazione della somma suddetta.

Art. 2.

E' abrogato l'art. 5 del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 586, per quanto concerne l'autorizzazione di spesa relativa all'acquisto dell'area per il costruendo edificio del Ministero degli affari esteri, rimanendo limitata a L. 3.000.000 l'autorizzazione contenuta nell'articolo stesso per la costruenda Biblioteca nazionale centrale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1939-XVII*
*Atti del Governo, registro 406, foglio 121.* — MANCINI

---

**REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1939-XVII, n. 301.**

**Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 12 maggio 1938, n. 621;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di aumentare lo stanziamento del capitolo n. 83 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1938-39, della somma di L. 14.000.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico*

Lo stanziamento del capitolo n. 83 « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1938-39, è aumentato di L. 14.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1939-XVII*
*Atti del Governo, registro 406, foglio 123.* — MANCINI

---

**REGIO DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 302.**

**Modificazioni alla legge 21 giugno 1928-VI, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 giugno 1928-VI, n. 1580, recante provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV che conferisce al DUCE la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di meglio disciplinare e coordinare le costruzioni sportive;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e coi Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento, il restauro e le modifiche degli impianti sportivi e loro accessori sono approvati con decreto del Prefetto, sentito l'Ufficio del Genio civile e previo parere favorevole, in linea tecnica, della Commissione Impianti Sportivi (C.I.S.) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) sino alla spesa non superiore alle L. 500.000; con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, col Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e col Ministro per la cultura popolare, previo parere favorevole, in linea tecnica, della Commissione Impianti Sportivi (C.I.S.) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, quando la spesa superi la somma anzidetta.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Alle espropriazioni occorrenti si applicano le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Nel decreto di approvazione sono stabiliti i termini entro i quali debbono incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

Art. 2.

L'approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici è subordinata, per la parte riguardante la costruzione, la modifica e il restauro delle palestre ginnastiche e piscine, al preventivo parere favorevole, in linea tecnica, della Commissione Impianti Sportivi (C.I.S.) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

Art. 3.

Gli atti degli enti pubblici per l'esecuzione delle opere contemplate nel precedente art. 1 sono esenti da ogni tassa sugli affari.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL — BOTTAI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 406, *foglio* 122. — MANCINI

---

REGIO DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 303.
**Provvedimenti relativi alla bonifica peschereccia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'incremento peschereccio ai fini della indipendenza alimentare della Nazione;
Visti la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281 e il R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12;
Sentito l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alla somma assegnata per operazioni di credito peschereccio ai termini dell'art. 4 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, la Banca Nazionale del Lavoro, destinerà, a partire dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, la somma di L. 20.000.000 per operazioni di credito relative all'impianto ed al miglioramento di valli, salse da pesca, peschiere e stabilimenti di piscicultura ed alla sistemazione di acque interne a scopo di pesca e relative opere accessorie.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste verserà a titolo di ulteriore partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del Lavoro e per gli scopi di cui al precedente articolo le seguenti somme:

L. 500.000 per ciascuno degli esercizi dal 1938-39 al 1940-41;

L. 750.000 per ciascuno degli esercizi dal 1941-42 al 1942-43;

L. 1.000.000 per ciascuno degli esercizi successivi dal 1943-44 al 1949-50.

Alla spesa si farà fronte con le assegnazioni della legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, restando di altrettanto diminuiti i limiti di impegno e l'ammontare dello stanziamento di cui all'art. 2 del citato decreto.

Art. 3.

Le quote poliennali dello Stato di cui all'art. 2 potranno essere dalla Banca Nazionale del Lavoro cedute con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Sono applicabili alle operazioni previste dal presente decreto-legge le disposizioni di cui all'art. 45 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e della legge 3 giugno 1935, n. 1281.

Alle operazioni predette fino alla concorrenza della somma di L. 10.000.000 costituenti la partecipazione dello Stato, non potrà essere applicato un tasso superiore al 5 %.

Per le opere od impianti che si giovino del contributo statale negli interessi di cui al citato art. 45 del testo unico sulla pesca, potranno essere accordati i contributi o sussidi in base alle disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, deducendo da questi ultimi l'importo ragguagliato in capitale, del concorso negli interessi.

Del Comitato previsto dall'art. 7 della citata legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, farà parte un funzionario del Sottosegretariato per la bonifica integrale.

Art. 5.

Quando sia interamente assorbita in operazioni di credito per la bonifica peschereccia la intera assegnazione di lire 20.000.000 e la Banca Nazionale del Lavoro destini altra somma di pari importo alle dette operazioni, il Ministro per l'agricoltura di concerto con il Ministro per le finanze avrà facoltà di contribuire ulteriormente attingendo ai fondi del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, in misura non superiore a L. 10.000.000

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto-legge.

Art. 7.

Il presente decreto-legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 406, *foglio* 124. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI 20 febbraio 1939-XVII.

**Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Greccio (Rieti).**

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il sig. Luigi Camerini è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Greccio (Rieti), con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(958)

---

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI 20 febbraio 1939-XVII.

**Sostituzione del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Cento (Ferrara).**

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il proprio decreto 9 agosto 1938-XVI, col quale il signor Ferdinando Marinelli è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Cento;

Considerato che, in seguito al decesso del signor Ferdinando Marinelli, occorre provvedere a ricoprire la carica rimasta vacante;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il conte cav. Marcantonio Chiarelli è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento, in sostituzione del signor Ferdinando Marinelli, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(959)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1939-XVII.

**Dichiarazione di trasformazione in enti morali dei Consorzi agrari cooperativi di Ascoli Satriano, Apricena, Candela, Cerignola, Manfredonia, Lucera, San Severo, Serracapriola e Vico Garganico e del nuovo Consorzio agrario cooperativo di Margherita di Savoia e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Foggia.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Foggia »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Apricena, il Consorzio agrario cooperativo di Ascoli Satriano, il Consorzio agrario cooperativo di Candela, il Consorzio agrario cooperativo di Cerignola, il Consorzio agrario cooperativo di Manfredonia, il Consorzio agrario cooperativo di Lucera, il nuovo consorzio agrario cooperativo di Margherita di Savoia, il Consorzio agrario cooperativo di San Severo, il Consorzio agrario cooperativo di Serracapriola e il Consorzio agrario cooperativo di Vico Garganico sono dichiarati trasformati in enti morali ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

I Consorzi agrari di cui al precedente articolo, sono fusi, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Foggia.

Art. 3.

Le fusioni di cui al precedente articolo avranno luogo previo accertamento delle attività e delle passività dei Consorzi agrari di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Foggia.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dei Consorzi fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Foggia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dai Consorzi agrari di cui

all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Foggia nei riguardi della cessata attività dei Consorzi agrari in esso fusi.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Foggia è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario di Foggia, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

*Il Ministro*: ROSSONI

(1012)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1939-XVII.

**Dichiarazione di trasformazione in enti morali del Consorzio agrario cooperativo di Cesena e del Consorzio agrario cooperativo riminese in Rimini e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Forlì.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Forlì »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Cesena e il Consorzio agrario cooperativo riminese in Rimini sono dichiarati trasformati in enti morali ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

I Consorzi agrari di cui al precedente articolo, sono fusi, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Forlì.

Art. 3.

Le fusioni di cui al precedente articolo avranno luogo previo accertamento delle attività e delle passività dei Consorzi agrari di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Forlì.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dei Consorzi fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Forlì il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dai Consorzi agrari di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Forlì nei riguardi della cessata attività dei Consorzi agrari in esso fusi.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Forlì è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Forlì, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

*Il Ministro*: ROSSONI

(1010)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1939-XVII.

**Dichiarazione di trasformazione in enti morali del Consorzio agrario cooperativo di Magliano Sabino e del Consorzio agrario cooperativo sabino di Poggio Mirteto e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Rieti.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Rieti »;

Decreta:

Il Consorzio agrario cooperativo di Magliano Sabino e il Consorzio agrario cooperativo sabino di Poggio Mirteto sono dichiarati trasformati in enti morali ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

I Consorzi agrari di cui al precedente articolo, sono fusi, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Rieti.

Art. 3.

Le fusioni di cui al precedente articolo avranno luogo previo accertamento delle attività e delle passività dei Consorzi agrari di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Rieti.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dei Consorzi fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Rieti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dai Consorzi agrari di cui

all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Rieti nei riguardi della cessata attività dei Consorzi agrari in esso fusi.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Rieti è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Rieti, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

*Il Ministro*: Rossoni

(1011)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1939-XVII.
**Prezzi di cessione dell'alcole assoluto di prima categoria ottenuto nella campagna 1939-40, destinato a carburante.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, riguardanti i prezzi di cessione dell'alcole assoluto di 1ª categoria, destinato a carburante;

Decreta:

I prezzi ai quali i fabbricanti debbono cedere l'alcole assoluto di 1ª categoria ottenuto nella campagna 1939-40 e destinato a carburante, sono fissati nella misura seguente:

1) alcole da bietole . . . . L. 265 per ettanidro
2) alcole da sorgo . . . . » 265 » »
3) alcole da ogni altra materia amidacea o zuccherina » 170 » »

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

*Il Ministro*: Di Revel

(1024)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concessione di exequatur**

In data 9 febbraio 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Moustafa El-Sadek Bey, console generale d'Egitto a Roma.

(985)

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Modificazioni allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del bacino Fossa Maestra in provincia di Apuania.**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste n. 5605/5963 del 20 febbraio 1939-XVII sono state approvate le modifiche ed integrazioni allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del bacino della « Fossa Maestra » deliberato dall'assemblea dei proprietari interessati in data 29 maggio 1938-XVI.

(986)

---

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Bari e sostituzione del segretario.**

Decreto del Ministro per le comunicazioni in data 29 dicembre 1938-XVII, riguardante la conferma in carica sino al 31 dicembre 1939-XVIII, della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Bari, composta dei signori:

Cav. uff. Attilio Petrini, direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Bari, *presidente;*

Sacerdote prof. dott. don Antonio Palmiotti, insegnante di matematica e fisica nel Regio Istituto magistrale di Bari, *membro;*

Maestro Pasquale La Rotella, direttore del Liceo musicale « Nicolò Piccinini » di Bari, *membro.*

Con effetto dal 1° gennaio 1939-XVII e sino al 31 dicembre 1939-XVIII, il signor Lorenzo Papa, ufficiale postale telegrafico, viene nominato segretario della Commissione predetta, in sostituzione del pari grado Nicola De Zio.

(997)

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Accreditamento di notaio**

Con decreto di S. E. il Ministro per le finanze, in data 24 agosto 1938-XVI, il sig. dott. Francesco Cao fu Carlo, notaio residente ed esercente in Ponte Valtellina, è stato accreditato, per le operazioni di debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da effettuarsi presso l'Intendenza di finanza di Sondrio.

(980)

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

**Media dei cambi e dei titoli**

del 23 febbraio 1939-XVII

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19 — |
| Inghilterra (Sterlina) | 89,10 |
| Francia (Franco) | 50,35 |
| Svizzera (Franco) | 432,75 |
| Argentina (Peso carta) | 4,37 |
| Belgio (Belga) | 3,2025 |
| Canadà (Dollaro) | 18,91 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 65,14 |
| Danimarca (Corona) | 3,9775 |
| Germania (Reichsmark) | 7,6215 |
| Norvegia (Corona) | 4,4765 |
| Olanda (Fiorino) | 10,1575 |
| Polonia (Zloty) | 358,25 |
| Portogallo (Scudo) | 0,8086 |
| Svezia (Corona) | 4,588 |
| Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing) | 22,85 |
| Estonia (Corona) (Cambio di Clearing) | 4,8735 |
| Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing) | 7,6336 |
| Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing) | 16,23 |
| Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing) | 43,70 |
| Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing) | 3,5236 |
| Romania (Leu) (Cambio di Clearing) | 13,9431 |
| Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing) | 222,20 |
| Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing) | 15,10 |
| Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing) | 3,8520 |
| Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing) | 439,56 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 72,675 |
| Id. 3,50 % (1902) | 70,125 |
| Id. 3,00 % Lordo | 51 — |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 67,55 |
| Id. Id. 5 % (1936) | 92,775 |
| Rendita 5 % (1935) | 92,775 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 90,275 |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940 | 100,90 |
| Id. id. 5 % - Id. 1941 | 102,35 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 91,875 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 91,70 |
| Id. id. 5 % - Id. 1944 | 98,175 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). Elenco N. 17.

### Rettifiche d'intestazione di certificati di rendite

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Prestito Nazionale 4,50 % | 13802 | 45 — | *Molinderni* Ester fu Adamo in Giroldo dom. in Tradate (Milano), con vincolo a favore dello Stato. | *Molinderno* Ester fu Adamo, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 175233 | 49 — | Bottitta Giuseppa fu *Antonio*, minore sotto la tutela di Suroniti Michele fu Silvestro, dom. a Troina (Catania). | Bottitta Giuseppa fu *Antinino* minore, ecc., come contro. |
| Id. | 106744 | 35 — | *Patalino* Rosa di *Antonio*, moglie di Giuseppe La Rosa, dom. a Nicolosi (Catania). | *Paladino* Rosa di Antonino, moglie di La Rosa Giuseppe, dom. a Nicolosi (Catania). |
| Id. | 167749 | 490 — | Come sopra. | |
| Id. | 111290 | 140 — | *Patalino* Rosa di Antonino, moglie di La Rosa Giuseppe, dom. a Nicolosi (Catania). | |
| Id. | 44941 | 35 — | *Padalino* Rosa di Antonino, dom. a Nicolosi (Catania). | |
| P. R. 3,50 % | 261910 | 392 — | Verlucca *Giovanna* fu Domenico, ved. Manchio, dom a Sparone (Aosta). | Verlucca *Maria-Giovanna-Orsola* fu Domenico, ved. Manchio dom. a Sparone (Aosta). |
| P. R. 3,50 % (1934) | 200174 | 77 — | Reggiardo Gerolamo-Salvatore fu Carlo, dom. in Crocefieschi (Genova). L'usufrutto vitalizio spetta a Firpo *Irene-Maria* fu Antonio, ved di Reggiardo Carlo, dom. in Crocefieschi (Genova). | Come contro, l'usufrutto vitalizio spetta a Firpo *Maria-Irene* fu Antonio, ecc. |
| Id. | 200175 | 77 — | Reggiardo Linda fu Carlo, nubile, dom. in Crocefieschi (Genova), con usufrutto come sopra. | Come contro, con usufrutto come sopra. |
| Id. | 200176 | 77 — | Reggiardo Alice fu Carlo, nubile, dom. in Crocefieschi (Genova), usufrutto come sopra. | Come contro, con usufrutto come sopra. |
| Id. | 200177 | 77 — | Reggiardo Ersilia fu Carlo, nubile, dom. in Crocefieschi (Genova), usufrutto come sopra. | Come contro, con usufrutto come sopra. |
| Id. | 200178 | 38,50 | Reggiardo Maria fu Carlo, minore, sotto la p. p. della madre Firpo *Irene-Maria* fu Antonio, ved. Reggiardo, dom. a Crocefieschi (Genova), usufrutto come sopra. | Reggiardo Maria fu Carlo, minore, sotto la p. p. della madre Firpo *Maria-Irene* fu Antonio, ved. Reggiardo, dom. in Crocefieschi. Usufrutto come sopra. |
| Id. | 200179 | 38,50 | Reggiardo Guglielmo fu Carlo, minore ecc., come sopra. Usufrutto come sopra. | Reggiardo Guglielmo fu Carlo, minore ecc., come sopra, con usufrutto come sopra. |
| Id. | 191292 | 45,50 | Reggiardo Maria fu Carlo, minore, sotto la p. p. della madre Firpo *Irene-Maria* fu Antonio, ved. Reggiardo, dom. a Crocefieschi (Genova). | Reggiardo Maria fu Carlo, minore, sotto la p. p. della madre Firpo *Maria-Irene*, ecc. |
| Id. | 191291 | 45,50 | Reggiardo Guglielmo fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Firpo *Irene-Maria* fu Antonio, ved. Reggiardo, dom. a Crocefieschi (Genova). | Reggiardo Guglielmo fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Firpo *Maria-Irene* fu Antonio, ecc. |
| P. R. 5 % Immobiliare | quietanza 339554 Serie III | 566 — | Quietanze rilasciate il 23 aprile 1937 dall'esattoria comunale di Anzio per versamento della seconda e terza rata della quota di sottoscrizione dovuta dalla ditta Rotondi Rosa fu Antonio, ved. Reali, secondo l'art. 326 fabbricati, con delega a Rotondi Rosa fu *Antonio*, ved. Reali per il ritiro dei titoli definitivi del prestito. | Come contro, con delega a Rotondi Rosa fu *Cristoforo*, ved. Reali per il ritiro ecc. |
| P. R. 3,50 % | 408162 | 154 — | Ronchetti Bianca di *Silvio Antonio*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Terni, con usufrutto a Ronchetti *Silvio Antonio* fu Ferdinando, dom. a Terni. | Ronchetti Bianca di *Antonio-Silvio*, minore ecc., come contro, con usufrutto a Ronchetti *Antonio-Silvio*, ecc.. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50 % | 265430 | 66,50 | Ronchetti Bianca di *Silvio Antonio*, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra. | Ronchetti Bianca di *Antonio-Silvio*, minore ecc., con usufrutto come sopra. |
| Id. | 83477 | 203 — | Tozzi Emilia di Giantommaso, nubile, dom. in Lanciano (Chieti). | Tozzi Emilia di Giantommaso *minore sotto la p. p. della madre Carunchio Giulia fu Luigi, ved. Tozzi* dom. a Lanciano (Chieti). |
| Prestito Nazionale 5 % | 39516 | 710 — | Nava *Angela* fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Tronconi Giulia fu Enrico, vedova Nava, dom. in Monza (Milano). | Nava *Angelo* fu Enrico, minore ecc., come contro. |
| Id. | 33808 | 750 — | *Ciona* Carlo, Teresa e *Mario* fu Luigi-Antonio, minore sotto la p. p. della madre Fumagalli Amabile fu Carlo, ved. di *Ciona* Luigi- Antonio dom. a Sesto San Giovanni (Milano). | *Ciocca* Carlo, Teresa e *Maria* fu Luigi-Antonio, minori sotto la p. p. della madre Fumagalli Amabile fu Carlo ved. di *Ciocca* Luigi-Antonio, dom. a Sesto San Giovanni (Milano). |
| Id. | 33809 | 250 — | *Ciona* Carlo, Teresa e *Mario* fu Luigi-Antonio, minori sotto la p. p., ecc., come sopra. L'usufrutto vitalizio spetta alla sig.ra Fumagalli Amabile fu Carlo, ved. di *Ciona* Luigi-Antonio, ecc. | Ciocca Carlo, Teresa e *Maria* fu Luigi-Antonio, minori sotto la p. p., ecc., come sopra L'usufrutto vitalizio spetta alla sig.ra Fumagalli Amabile fu Carlo, ved. di *Ciocca* Luigi-Antonio, ecc.. |
| Id. | 12551 | 337,50 | Ciocca Carlo, Teresa e *Mario* fu Luigi-Antonio, minori sotto la p. p. della madre Fumagalli Amabile fu Carlo, ecc. | Ciocca Carlo, Teresa e *Maria* fu Luigi-Antonio, minori, sotto la p. p. ecc. |
| Id. | 12552 | 112,50 | Ciocca Carlo, Teresa e *Mario* fu Luigi-Antonio, minori ecc. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta alla sig.ra Fumagalli Amabile fu Carlo. | Ciocca Carlo, Teresa e *Maria* fu Luigi-Antonio, minori ecc., con usufrutto come contro. |
| P. R. 3,50 % | 133585 | 815 — | Ciocca Carlo, Teresa e *Mario* fu Luigi minori, ecc. ecc.. | Ciocca Carlo, Teresa e *Maria* fu Luigi, minori, ecc. ecc.. |
| Id. | 133586 | 105 — | Ciocca Carlo, Teresa e *Mario* fu Luigi, ecc.. L'usufrutto vitalizio spetta a Fumagalli Amabile fu Carlo. | Ciocca Carlo, Teresa e *Maria* fu Luigi, ecc., con usufrutto come contro. |
| Buono Novennale del Tesoro a premi 5 % | 526 | 260 — | Ciocca Carlo, Teresa e *Mario* fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre Fumagalli Amabile fu Carlo, ecc.. | Ciocca Carlo, Teresa e *Maria* fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre Fumagalli Amabile fu Carlo, ecc.. |
| P. R. 3,50 % | 17560 | 7283,50 | *Scarpone* Bonifacio fu Tommaso, dom. a Viterbo (Roma); ipotecata a favore degli eredi di Pietro Berlingieri fu Luigi, Eleonora Berlingieri fu Cesare, in garanzia degli obblighi del titolare giusta contratti di locazione 9 luglio 1917. | *Scarponi* Bonifacio fu Tommaso, dom. a Viterbo (Roma); ipotecata ecc., come contro. |
| Id. | 218640 | 81,50 | *Romano-Maddalena* Francesco fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Maddalena Maria Teresa, vedova Romano, dom. a Palermo. | Romano Francesco fu Domenico; minore ecc., come contro. |
| Id. | 223807 | 147 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rend. 5 % | 19927 | 50 — | Facchini Alessandro e *Teresa* fu Carlo, minori, sotto la p. p. della madre Zanoni Zita di Lazzaro, ved. Facchini, dom. a Concordia (Modena). Usufrutto a Zanoni Zita di Lazzaro ved. Facchini. | Facchini Alessandro e *Maria-Teresa* fu Carlo, minori, sotto la p. p. della madre Zanoni Zita di Lazzaro, ved. Facchini, dom. a Concordia (Modena). Usufrutto a Zanoni Zita di Lazzaro, ved. Facchini. |
| Id. | 19926 | 150 — | Facchini Alessandro e *Teresa* fu Carlo, minori, sotto la p. p. della madre Zanoni Zita di Lazzaro, ved. Facchini, dom. a Concordia (Modena). | Facchini Alessandro e *Maria-Teresa* fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Zanoni Zita di Lazzaro, ved. Facchini, dom. a Concordia (Modena). |
| P. R. 3,50 % (1934) | 280388 | 581 — | *Catena* Giulia fu Salvatore, minore sotto *la p. p.* della madre *Catena Anna-Vincenza, ved. Catena Salvatore,* dom. a Napoli. | *Cotena* Giulia fu Salvatore, minore sotto la *tutela di Cotena Anna*-Vincenza fu Salvatore *moglie di Lettera Giovanni* dom. a Napoli. |
| P. R. 3,50 % | 353955 | 66,50 | Rucco *Giuseppa* fu Federico, minore sotto la p. p. della madre Grossi Domenica fu Giuseppe dom. in Trapani. | Rucco *Maria-Rosaria-Giuseppa*, minore ecc., come contro. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % (1906) | 529781 | 35 — | Caso *Raffaela* fu Giuseppe, moglie di Guarino Emiddio, dom. a Mirabella Eclano (Avellino). La presente rendita è vincolata come fondo dotale della titolare in conformità dell'atto di vendita 13 agosto 1907 rog. De Cilly, notaio in Mirabella Eclano e della dichiarazione n. 270 del 17 novembre 1907 emessa presso questa Direzione generale. | Caso *Maria-Raffaela* fu Giuseppe, moglie di Guarino Emiddio, dom. a Mirabella Eclano (Avellino). La presente ecc., come contro. |
| Rend. 5 % | 22848 | 80 — | Perra *Antonica* fu Giuseppe Ignazio, moglie di Serpi Michele, dom. in Dollanova (Cagliari). | Perra *Rosa-Iusta-Antonia* fu Giuseppe, ecc., come contro. |
| Prest. Naz. 5 % | 20597 | 705 — | Perra *Antonia* fu Giuseppe-Ignazio, moglie di Serpi Michele, dom. a *Dogliánova* (Cagliari). | Perra *Rosa Iusta-Antonia* fu Giuseppe, moglie di Serpi Michele, dom. a *Dolianova* (Cagliari). |
| Cons. 3,50 % | 328270 | 175 — | Vallauri *Giuseppina* moglie di Degiovanni Giovanni, Carlo e Faustina fratello e sorelle fu *Stefano* l'ultima minore sotto la p. p. della madre Comba Caterina, ved. Vallauri, eredi indivisi di Vallauri Manuzio dom. in Drovero i detti coniugi e gli altri in Vinadio (Cuneo) con l'usufrutto vitalizio a favore di detta Comba Caterina di Francesco, ved. Vallauri. | Vallauri *Rosa-Giuseppina* moglie di Degiovanni Giovanni) Carlo e Faustina, fratello e sorelle fu *Giuseppe* l'ultima minore ecc., come contro, con usufrutto come contro. |
| P. R. 3,50 % | 9143 | 70 — | Da Rin Nicolò-Emilio di Giuseppe, dom. in New York. | Da Rin *De* Nicolò-Emilio di Giuseppe dom. in New York |
| Id. | 274166 | 45,50 | Bonafini Santa moglie di Bianco Carlo, *Natalina*, moglie di Stellini Giovanni, *Cestra* vedova di Fiori Ernesto, Ermenegilda moglie di Pirciara Vittorio, Ermenegildo e Attilio figli di Giuseppe-Vittorio, tutti eredi indivisi di Bertolini Pasqua, dom. a Milano. L'usufrutto a Bonafini Giuseppe-Vittorio fu Giuseppe, dom a Milano. | Bonafini Santa moglie di Bianco Carlo, *Angelica-Emma* moglie di Stellini Giovanni, *Amalia-Cestra*, vedova ecc., come contro, con usufrutto come contro. |
| Cons. 3,50 % | 399387 | 553 — | Casalasco Giuseppina fu Giovanni, ved. De Magistris, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Rossi Angiolina di Giuseppe, ved. Casalasco *Giuseppe*. | Come contro, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Rossi Angiolina di Giuseppe, ved. di Casalasco *Gaspare*. |
| P. R. 3,50 % | 421248 | 38,50 | *Anselmo* Pietro fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Corso Filippa, vedova *Anselmo*, dom. a Messina. | *Anzelmo* Pietro fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Corso Filippa, vedova *Anzelmo*, dom. a Messina. |
| Id. | 966 | 50.000 — | Coen Benedetto fu *Vito*, dom. in Roma. Annotazione: Iscritto con dichiarazione che è vincolato per l'usufrutto vitalizio a favore di *Coen Alba* fu Ventura, dom. in Roma. | Coen Benedetto *fu Vitale detto Vito*, dom. in Roma. Annotazione: Iscritto con dichiarazione che è vincolato per l'usufrutto vitalizio a favore di *Modena Alba fu Ventura, ved. Coen*, dom. in Roma. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

*Il direttore generale:* POTENZA

(743)

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

### Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Novara

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori avv. Giovanni Stoppani e cav. uff. dott. Luigi Fara sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Novara, con sede in Novara, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(969)

### Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Novara

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il sig. ing. Francesco Guglianetti è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Novara, con sede in Novara, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(970)

### Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Asti

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141. e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori avv. comm. Emilio Valente e Federico Brignolo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Asti, con sede in Asti, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(971)

### Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Asti

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il sig. avv. prof. Luigi Baudoin è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Asti, con sede in Asti, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(972)

# CONCORSI

## REGIA PREFETTURA DI AQUILA

### Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto che il dott. Masciocchi Oscar dichiarato vincitore del concorso per la condotta medica del comune di Fontecchio con decreto 27 agosto 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 settembre 1938, n. 207, ha rinunziato alla nomina per la predetta sede di condotta;
Vista la graduatoria dei concorrenti, formata dalla Commissione giudicatrice per ognuno dei posti messi a concorso, in relazione alle dichiarazioni fatte dai concorrenti nelle domande di ammissione;
Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Di Loreto Bonaventura è dichiarato vincitore del concorso per la condotta medica del comune di Fontecchio.
Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Fontecchio.

Aquila, addì 17 febbraio 1939-XVII

*Il prefetto*: ZATTERA

(947)

## REGIA PREFETTURA DI PAVIA

### Varianti alla designazione dei vincitori del concorso a 20 posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 26042-*bis* del 22 luglio 1938-XVI col quale si designavano i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936;
Visti i successivi decreti n. 31014 del 23 settembre 1938 e n. 35159 del 20 ottobre detto anno e n. 39707 del 3 dicembre 1938 coi quali, in seguito alle rinuncie dei candidati prima designati venivano fatte nuove designazioni;
Ritenuto che in seguito alle dette rinuncie e quelle successivamente pervenute direttamente a questa Prefettura, sono rimaste

vacanti le seguenti condotte: Casatisma, Mezzanino, Vistarino, Cergnago, Filighera-Genzone, Pregola, Cigognola, Borgoratto Mormorola, Semiana, Galliavola-Villa Biscossi;

Ritenuto che alla nomina nella condotta di Casatisma hanno rinunciato, dietro interpellazione . spontaneamente, i seguenti candidati: dottori Fraschini Pompeo, Calegari Leopoldo, Manzoni Giovanni, Oliva Paolo, Bocca Pietro;

Che alla nomina nella condotta di Mezzanino (c. s.) hanno rinunciato i candidati dottori Vitalone Vito, Tricerri Attilio, Gioncada Luigi, Crippa Amleto, mentre ha dichiarato di optare per detta condotta il dott. Rettanni Antonio già titolare della condotta di Campospinoso Albaredo;

Che alla nomina nella condotta di Cergnago hanno dichiarato di rinunciare i candidati dottori Piana Pietro e Doniselli Bruno;

Che alla nomina nella condotta di Filighera-Genzone hanno dichiarato di rinunciare (c. s) i candidati dottori Oliva Paolo, Daglia Gustavo, Fiori Carlo Diomede, Sidoli Emilio, Vitalone Vito, Tricerri Attilio, Gioncada Luigi, Savini Angelo, Crippa Amleto Battagliese Francesco, Piana Pietro, Doniselli Bruno, Ranzini Gaudenzio, Chiesa Paolo, Setti Alberto;

Che alla nomina nella condotta di Vistarino hanno dichiarato di rinunciare (c. s.) i candidati dottori Larizza Paolo, Doniselli Bruno, mentre ha dichiarato di accettare la nomina il dott. Ranzini Gaudenzio;

Ritenuto che alla nomina nel comune di Galliavola hanno dichiarato di rinunciare (c. s.) i candidati dottori Setti Alberto, Giudici Franco, mentre ha dichiarato di accettare l'eventuale nomina il dott. Fabiani Fabiano;

Ritenuto che alla nomina nel comune di Pregola hanno dichiarato di rinunciare (c. s.) i candidati dottori Ranzini Gaudenzio, Chiesa Paolo, Brunero Anselmo, Setti Alberto;

Ritenuto cho alla nomina nel comune di Cergnago hanno dichiarato di rinunciare i candidati dottori Doniselli Bruno, Chiesa Paolo, Brunero Anselmo, Setti Alberto, Giudici Franco,

Che alla nomina nel comune di Cigognola hanno dichiarato di rinunziare (c. s.) i candidati dottori Setti Alberto, Giudici Franco;

Ritenuto che alla nomina nel comune di Semiana hanno dichiarato di rinunciare (c. s.) i candidati dottori Setti Alberto, Giudici Franco, mentre i candidati De-Benedetti Bruno e Balbis Nicola, hanno dichiarato nella domanda di ammissione di non voler concorrere per detta sede,

Ritenuto che alla nomina nella condotta di Borgoratto Mormorola hanno dichiarato di rinunciare (c. s.) i candidati dottori Chiesa Paola, Brunero Anselmo, Setti Alberto, Giudici Franco, mentre i candidati De Benedetti Bruno e Balbis Nicola hanno dichiarato di non voler concorrere per detta sede;

Ritenuto che i candidati elencati precedentemente sono quelli che avrebbero dovuto essere interpellati in caso di vacanza dei posti stessi e che pertanto occorre designare per la nomina i candidati che seguono in graduatoria i rinunciatari;

Viste le sedi indicate nelle domande di ammissione dai candidati che seguono in graduatoria i rinunciatari;

Ritenuto non doversi fare alcuna assegnazione di sedi per i candidati che non hanno indicato, nella domanda, di voler concorrere per le sedi attualmente vacanti;

Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio 22 luglio 1938-XVI, n. 26042;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie e 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alle rinuncie alla nomina per i Comuni sottoelencati, dichiarate in seguito ad interpellazione o spontaneamente dai candidati che vi avrebbero avuto diritto, sono designati vincitori delle condotte sottoelencate i candidati per ciascuno a fianco indicati:

Casatisma: dott. Daglia Gustavo, domiciliato a Casteggio;

Mezzanino: dott. Rettanni Antonio, domiciliato a Campospinoso;

Filighera: dott. Larizza Paolo, domiciliato a Pavia (Clinica Medica);

Vistarino: dott. Ranzini Gaudenzio, domiciliato a Castel D'Agogna;

Galliavola: dott. Fabiani Fabiano, domiciliato a Torrazza Coste;

Pregola: dott. Sanna Giov. Battista, domiciliato a Putifigari (Sassari);

Cergnago: dott. Iuculano Guglielmo, domiciliato a Barianello;

Cicognola: dott. De Benedetti Bruno, domiciliato a Genova, via Mameli, 1-4;

Semiana: dott. Possaghi Ubaldo, domiciliato a Thiene (Vicenza);

Borgoratto: dott. Bongiovanni Antonino, domiciliato a Lercara Friddi (Palermo).

I podestà dei Comuni interessati provvederanno, al ricevimento del presente decreto, ad adottare formale deliberazione di nomina, inviandone nel contempo partecipazione agli interessati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale fisseranno, altresì, il termine per l'assunzione in servizio. Nella stessa partecipazione inviteranno gli interessati a dare telegrafica assicurazione sull'accettazione della nomina e sull'assunzione in servizio. Delle risposte pervenute i podestà daranno notizia a questa Prefettura a mezzo telegramma.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati e nel Foglio annunzi legali.

Pavia, addì 8 febbraio 1939-XVII

*Il prefetto*: LEONE

(988)

## REGIA PREFETTURA DI CATANIA

### Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il proprio decreto n. 40510, del 10 agosto 1938, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per 14 posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936;

Visto il decreto dello stesso numero e data con il quale si è provveduto alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Ritenuto che i candidati Lanzafame, Badalà, Riggio, Sciacca, Li Favi e Bevilacqua hanno rinunziato alla nomina e che pertanto si sono resi vacanti i rispettivi posti;

Ritenuto che per le sedi resisi vacanti sono stati interpellati i candidati idonei che avevano chiesto le predette sedi in ordine di preferenza;

Ritenuta in conseguenza la necessità di apportare al preindicato decreto le necessarie modificazioni;

Visto il T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio 20510 del 10 agosto 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1938, sono dichiarati vincitori per ciascuno dei posti a fianco segnati, i seguenti candidati al concorso per 14 posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936:

1) Scalisi dott. Salvatore, per il posto di Paternò (centro);
2) Distefano dott. Salvatore, per il posto di Belpasso;
3) Leone dott. Stefano, per il posto di Grammichele;
4) Attanasio dott. Carmelo, per il posto di Bronte;
5) Busacca dott. Antonino, per il posto di Raddusa;
6) Castelli dott. Emanuele, per il posto di Tremestieri;
7) Ciccia dott. Rosario, per il posto di Aci S. Antonio (frazione Valverde);
8) Squadrito dott. Rosario, per il posto di Paternò (frazione Ragalna);
9) Tasca dott. Giovanni, per il posto di Caltagirone.
10) Rapisarda dott. Salvatore, per il posto di Mascali (Nunziata).

Il presente decreto sarà, ai sensi dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 13 febbraio 1939-XVII

*Il prefetto*: VITTORELLI

(950)

## REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

### Variante alla graduatoria del concorso al posto di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto 30 luglio 1938-XVI, n. 22770, con cui venivano designati i vincitori del concorso ai 15 posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1938-XVII, n. 32036, con cui, a modificazione del precedente decreto, 30 luglio 1938-XVII, n. 22770,

sopracitato il dott. Mauro Monari venne dichiarato vincitore per la condotta di Monte Calderaro in comune di Castel San Pietro dell'Emilia;

Ritenuto che la comunicazione fatta dal podestà del comune di Castel San Pietro dell'Emilia risulta che il dott. Mauro Monari ha rinunziato alla nomina a titolare della condotta medica di Monte Calderaro;

Considerata la necessità di provvedere alla designazione per la suddetta condotta di altro sanitario che segua in graduatoria;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 281, nonchè gli articoli 25 e 26 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla cennata rinunzia del dott. Mauro Monari, designato con il precedente decreto 30 novembre 1938-XVII, n. 32076, sopra citato, il dott. Antonino Lo Jacono è designato vincitore della condotta medica di Monte Calderaro, in comune di Castel San Pietro dell'Emilia.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna verrà pubblicato, per giorni otto consecutivi, all'albo di questa Prefettura e a quello del comune di Castel San Pietro dell'Emilia.

Bologna, addì 3 febbraio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: GUERRA

(951)

**Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto 22 agosto 1938-XVI, n. 25084, con cui vennero designati i vincitori del concorso ai tre posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936;

Visto il proprio decreto 12 novembre 1938, n. 28058, con cui, in seguito alla rinuncia del dott. Ercole Rebucci alla nomina nella seconda condotta veterinaria del comune di Crevalcore il dottor Antonio Zinghi venne designato vincitore per la condotta stessa;

Ritenuto che da comunicazione fatta dal commissario prefettizio del comune di Crevalcuore risulta che il dott. Antonio Zinghi non ha assunto servizio nel termine fissatogli dalla deliberazione di nomina e che pertanto il posto si rende nuovamente vacante;

Considerata la necessità di provvedere alla designazione per la cennata condotta di altro candidato che segua in graduatoria;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1275, nonchè l'art. 25 e l'art. 56 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Dante Monti è designato vincitore della seconda condotta veterinaria del comune di Crevalcore.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e pubblicato per giorni otto consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Crevalcore.

Bologna, addì 4 febbraio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: GUERRA

(989)

## REGIA PREFETTURA DI SIRACUSA

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1936, n. 31744, con il quale è stato bandito il concorso per il posto di veterinario condotto del comune di Canicattini Bagni;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 giugno 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al posto di veterinario condotto del comune di Canicattini Bagni:

1. Dott. La Rocca Concetto di Guglielmo, con punti 44 — su 100
2. Dott. Donelli Antonio di Sebastiano » 43,68 » 100
3. Dott. Alagona Ernesto fu Antonio » 43,56 » 100
4. Dott. Scarpinato Michele fu Angelo » 37,62 » 100

Siracusa, addì 2 febbraio 1939-XVII

*Il prefetto*: MASSA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto di pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Canicattini Bagni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il sottoindicato candidato 1° classificato nella graduatoria degli idonei al posto di cui in oggetto è dichiarato vincitore del posto medesimo:

Dott. La Rocca Concetto di Guglielmo, residente in Scicli (prov. di Ragusa) via Catena n. 6.

I concorrenti signori Donelli dott. Antonio, Alagona dott. Ernesto, Scarpinato dott. Michele rispettivamente 2°, 3°, e 4° classificato, avranno diritto al posto, nell'ordine della graduatoria, qualora il medesimo si rendesse vacante entro i primi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Siracusa, addì 2 febbraio 1939-XVII

*Il prefetto*: MASSA

(952)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.